



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1053

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009

Indice

1. DDL S. 1053 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1053	5
1.2.2. Relazione 1053-A	36
1.2.3. Testo approvato 1053 (Bozza provvisoria)	38
1.3. Trattazione in Commissione	40
1.3.1. Sedute	41
1.3.2. Resoconti sommari	42
1.3.2.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)	43
1.3.2.1.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 18 (ant.) del 03/10/2013	44
1.3.2.1.2. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 20 (pom.) del 16/10/2013	48
1.4. Trattazione in consultiva	52
1.4.1. Sedute	53
1.4.2. Resoconti sommari	55
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	56
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 25 (pom., Sottocomm. pareri) del 01/10/2013	57
1.4.2.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	59
1.4.2.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 14 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/10/2013	60
1.4.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	62
1.4.2.3.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 91 (pom.) del 15/10/2013	63
1.5. Trattazione in Assemblea	67
1.5.1. Sedute	68
1.5.2. Resoconti stenografici	69
1.5.2.1. Seduta n. 160 (pom.) del 07/01/2014	70

1. DDL S. 1053 - XVII Leg.

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Annunciata la relazione orale il 18 ottobre 2013; annuncio nella seduta pom. n. 129 del 22 ottobre 2013.

Assegnazione

Assegnato alla [3^a Commissione permanente \(Affari esteri, emigrazione\)](#) in sede referente il 30 settembre 2013. Annuncio nella seduta pom. n. 114 del 1 ottobre 2013.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1053

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1053

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri** (BONINO)

e dal **Ministro dell'interno** (ALFANO)

di concerto con il **Ministro della giustizia** (CANCELLIERI)

e con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (SACCOMANNI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 2013

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009

Onorevoli Senatori. -- Il disegno di legge in esame è finalizzato a ratificare e a dare esecuzione all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America, in materia di cooperazione di polizia nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità.

L'Accordo sancisce l'impegno dei due Paesi a collaborare, nel quadro delle legislazioni nazionali e degli Accordi internazionali, senza incidere sulle procedure di assistenza giudiziaria internazionale, nell'azione di prevenzione ed attività investigativa di contrasto alle forme gravi di criminalità, attraverso la facoltà di interrogazioni automatizzate dei dati dattiloscopici e dei profili del DNA (articoli 2, 4 e 7).

Gli organismi designati per la sua esecuzione sono: per l'Italia, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e, per gli Stati Uniti d'America, il Dipartimento di giustizia e il Dipartimento per la sicurezza interna (articolo 23).

La conclusione dell'Accordo, i cui negoziati hanno avuto inizio il 13 febbraio 2009, si è resa necessaria per rafforzare la cooperazione di polizia, attraverso una condivisione delle informazioni ed un'implementazione di tecnologie automatizzate che favoriscano più incisive forme di controllo, soprattutto alle frontiere.

L'intesa, nel suo articolato, concentra la propria portata applicativa sulla prevenzione e sulla lotta contro le forme gravi di criminalità transfrontaliera e il terrorismo, ispirandosi al Trattato intergovernativo fatto a Prüm il 27 maggio 2005.

Ai fini dell'attuazione dell'intesa, le Parti garantiscono la disponibilità dei dati di riferimento (profili del DNA e dati identificativi del DNA, dati dattiloscopici ed identificativi delle impronte digitali), creati per la prevenzione e le investigazioni sulle forme gravi di criminalità, purché non consentano l'identificazione diretta del soggetto interessato (articolo 3).

L'intesa prevede che vengano individuati i punti di contatto nazionali ed i mezzi di comunicazione (articolo 5). Sono inoltre indicate le procedure per la composizione delle controversie (articolo 19).

Nello specifico, l'Accordo, nel rispetto delle competenze degli organi attuatori, autorizza i rispettivi punti di contatto nazionali ad accedere, tramite interrogazioni automatizzate, ai dati di riferimento contenuti sia nei sistemi nazionali di identificazione delle impronte digitali appositamente creati, sia negli schedari dei profili del DNA.

Le interrogazioni possono essere effettuate solo singolarmente, nel rispetto delle reciproche legislazioni nazionali, ed esigono una chiara concordanza. Il confronto dei dati dattiloscopici e dei profili del DNA con i dati di riferimento conservati dalla Parte responsabile dello schedario viene effettuata dai punti di contatto nazionali interroganti mediante trasmissione dei dati di riferimento necessari per una chiara concordanza (articoli 4 e 7). Le intese attuative definiscono i limiti quantitativi delle richieste, le modalità tecniche e procedurali di accesso alle banche dati con riferimento ad un gruppo esaustivo di reati che formeranno oggetto di cooperazione, sostanzialmente individuabili nelle fattispecie punibili con una pena privativa della libertà superiore nel massimo ad un anno o con una pena più severa (articolo 5).

Qualora si constati la concordanza di dati dattiloscopici o di profili del DNA, nell'ambito della procedura esaminata, la trasmissione degli ulteriori dati avviene in base alle procedure della Parte richiesta e nel rispetto della propria legislazione nazionale (articoli 4, 5 e 6 per le impronte digitali; articoli 7, 8 e 9 per i profili di DNA).

Una disciplina particolare, relativa allo scambio di informazioni per fini preventivi in materia di criminalità organizzata e terrorismo, è prevista dall'articolo 10, la cui attuazione comporta l'individuazione di ulteriori punti di contatto nazionali.

Un elevato livello di sicurezza viene riservato alla trattazione delle informazioni e dei dati personali e sensibili (articolo 11). Nel corpo dell'Accordo vengono indicati i limiti al trattamento dei dati e delle informazioni (articolo 12), le procedure per la rettifica, il blocco o la cancellazione dei dati (articolo 13), le modalità di documentazione e le misure tecniche e organizzative tese alla sicurezza (articoli 14 e 15). È sancita la trasparenza delle procedure (articoli 16 e 17), nonché la non incidenza dell'Accordo su diritti e obblighi derivanti da altri Accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, sottoscritti dall'Italia e dagli Stati Uniti d'America (articolo 18).

Circa le spese derivanti dalla sua attuazione, nell'Accordo viene sancito che ciascuna parte onora quelle sostenute dalle proprie autorità (articolo 20).

L'Accordo ha durata illimitata e sono previste procedure per la sua modifica (articoli 21 e 22).

L'Accordo entrerà in vigore alla data della comunicazione più recente relativa alla ultimazione delle procedure interne applicabili. Le disposizioni relative ai profili del DNA saranno vigenti non appena entrambi i Paesi saranno in grado di applicarle e previo scambio di notifiche tra le Parti (articolo 24).

Per rispondere ad una preoccupazione espressa dal Garante per la protezione dei dati personali in ordine ad un'applicazione dell'Accordo in piena armonia con le norme europee ed internazionali, il disegno di legge prevede all'articolo 2, comma 2, il termine di centocinquanta giorni per l'attuazione delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, rilevanti al fine.

Analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.)
(Allegato alla direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013
G.U. 12 aprile 2013, n. 86)

Titolo: Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità.

Referente: Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari del Ministero dell'Interno

SEZIONE I: CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

L'intesa mira a rafforzare i rapporti di partenariato tra i due Paesi attraverso una più stringente cooperazione di polizia nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, ed in particolare al terrorismo. Ciò sulla base della considerazione che la condivisione delle informazioni e l'implementazione delle tecnologie e tecniche investigative costituisce componente essenziale dell'azione di contrasto ai reati di grave allarme sociale.

Il contesto internazionale richiede una intensificazione della collaborazione, specie in un'area strategica quale può essere considerata quella nord americana. La cooperazione prevista nell'Accordo, in linea con il contesto europeo, mira ad agevolare lo scambio di informazioni attraverso la facoltà di interrogazioni automatizzate dei dati dattiloscopici e dei profili del DNA, tramite il raffronto dei dati di riferimento, interrogazioni effettuate caso per caso e nel rispetto della legislazione nazionale delle Parti.

L'accordo, disciplinando la cooperazione di polizia nella lotta alle forme gravi di criminalità e al terrorismo, persegue l'obiettivo specifico di prevenire la commissione dei reati oggetto di cooperazione, punibili con una pena privativa della libertà superiore nel massimo ad un anno o con una pena più severa.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'obiettivo è quello di incrementare la cooperazione bilaterale di polizia rendendola più aderente alle attuali esigenze di sicurezza e favorendo, così, l'apertura per lo sviluppo di nuove prospettive di collaborazione. L'Accordo è finalizzato al rafforzamento della cooperazione bilaterale allo scopo di intensificare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Gli indicatori che consentiranno di valutare il grado di collaborazione raggiunto sono connessi alle interrogazioni informatizzate tramite il raffronto dei dati e le eventuali concordanze.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari diretti dell'Accordo sono le Amministrazioni e le strutture nazionali, già titolari delle attribuzioni necessarie per la sua attuazione e operanti nei settori in esame.

Le disposizioni, inoltre, produrranno vantaggi per la collettività in relazione ad una più elevata qualità dei controlli a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

SEZIONE II: PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

I negoziati per la definizione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità sono stati avviati, su proposta statunitense, il 13 febbraio 2009 con un incontro a Roma tra le delegazioni composte da esperti di alto livello, e si sono conclusi nel mese di maggio, dopo un altro incontro svoltosi il 24 aprile, attraverso uno scambio di comunicazioni.

SEZIONE III: VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

L'Accordo si è reso necessario per consentire l'implementazione di tecnologie automatizzate che favoriscano più incisive forme di controllo, soprattutto alle frontiere. La facoltà di interrogazione prevista dal presente Accordo è esercitata unicamente per la prevenzione e per l'attività investigativa di contrasto alle forme gravi di criminalità, compreso il caso in cui per un soggetto identificato alla frontiera siano necessari ulteriori accertamenti.

SEZIONE IV: VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

L'intervento regolatorio proposto (ratifica parlamentare) è quello richiesto dalla Costituzione (art. 80), poiché l'Accordo comporta oneri a carico della finanza pubblica. Per le specifiche finalità dell'intervento, a livello internazionale, non sono state ravvisate scelte alternative.

SEZIONE V: GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazioni.

Non sussistono svantaggi. L'opzione prescelta comporta vantaggi netti per le Forze di polizia dei due Paesi, destinatarie dirette dell'Accordo, in quanto viene rafforzata la cooperazione adeguandola alle attuali esigenze dei due Paesi. L'intesa presenta, altresì, vantaggi per i cittadini dei due Paesi in relazione alle finalità dell'Accordo, connesse al rafforzamento dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo internazionale, con riflessi positivi sulla sicurezza pubblica e sul benessere dei cittadini. La condivisione delle informazioni, attraverso il loro scambio automatizzato, potrà consentire una più efficace azione di contrasto alle forme gravi di criminalità e in particolare al terrorismo.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Non sono individuabili o stimabili gli effetti, diretti e indiretti, dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sussistono oneri informativi e relativi costi amministrativi introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tenere conto per l'attuazione.

Non sussistono condizioni o fattori esterni, attualmente prevedibili, che possano incidere sulla corretta attuazione del provvedimento. L'Accordo non produrrà impatto sull'organizzazione dell'Amministrazione, in quanto le materie e gli istituti in esso previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi internazionali competenti alla sua esecuzione. Sotto il profilo economico l'Accordo sarà finanziato attraverso le modalità indicate nella legge di autorizzazione alla ratifica.

SEZIONE VI: INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'intervento regolatorio, che attiene prioritariamente alla materia di sicurezza pubblica, potrà incidere positivamente sul mercato, soprattutto sotto il profilo della competitività, in relazione agli attesi riflessi positivi, connessi al rafforzamento della cooperazione bilaterale di polizia nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale ed alle altre forme criminali.

SEZIONE VII: LE MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

I soggetti preposti all'applicazione dell'Accordo sono:

- per la Repubblica Italiana: il Ministero dell'interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
- per il Governo degli Stati Uniti d'America: il Dipartimento della Giustizia e il Dipartimento per la Sicurezza Interna.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

I destinatari diretti dell'Accordo, che corrispondono agli organi preposti all'attuazione, sono informati del suo contenuto, anche in relazione alla diretta partecipazione degli stessi alla fase di negoziato. Essendo, peraltro, l'Accordo sottoposto ad autorizzazione parlamentare alla ratifica, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero dell'interno seguirà l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'Accordo con la verifica diretta, tramite i propri Uffici interessati, sia sullo scambio delle informazioni sia sulle attività effettivamente espletate.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

A cura del Ministero dell'interno si procederà alla relazione della verifica dell'impatto regolatorio, che terrà conto prioritariamente dei risultati conseguiti a seguito delle interrogazioni automatizzate.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Gli aspetti prioritari da monitorare riguardano i risultati conseguiti dall'attuazione delle forme di collaborazione previste nell'Accordo ed avviate con le richieste di informazioni automatizzate.

PARTE 1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'intesa, in piena coerenza con gli obiettivi del Governo, risponde all'esigenza di rafforzare la cooperazione di polizia tra i due Paesi per il contrasto alle forme gravi di criminalità transfrontaliera ed al terrorismo, ispirandosi al Trattato intergovernativo fatto a Prüm il 27 maggio 2005.

Le Parti si impegnano, infatti, a rafforzare la cooperazione di polizia, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legislazione nazionale, nella prevenzione e nell'attività investigativa, senza incidere sulle vigenti procedure di assistenza giudiziaria internazionale, attraverso la condivisione di informazioni secondo il principio della disponibilità e reciprocità (articolo 2).

La facoltà di interrogazioni automatizzate prevista dall'accordo è esercitata unicamente per la prevenzione e per l'attività di contrasto alle forme gravi di criminalità.

Una specifica disposizione riguarda la prevenzione del terrorismo (articolo 10).

L'atto internazionale consente ai punti di contatto nazionali (individuati secondo la procedura di cui all'articolo 5) di accedere ai dati di riferimento contenuti sia nei sistemi nazionali di identificazione delle impronte digitali appositamente creati, che negli schedari dei profili del DNA, tramite interrogazioni automatizzate. Le modalità di trasmissione dei dati concordanti sono disciplinate dalla legislazione nazionale, nel rispetto dei diritti fondamentali e degli accordi internazionali in materia di protezione dei dati personali.

Successive intese attuative definiscono le modalità tecniche e procedurali relative alle interrogazioni automatizzate dei dati dattiloscopici e dei profili del DNA.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intesa, nel suo articolato, concentra la propria portata applicativa alla prevenzione e alla lotta contro le forme gravi di criminalità transfrontaliera e il terrorismo, ispirandosi al Trattato intergovernativo fatto a Prüm il 27 maggio 2005, recepito con la legge 30 giugno 2009, n. 85.

La citata legge ha istituito la Banca dati nazionale del Dna, presso il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza (articolo 5) ed ha specificato che l'accesso ai dati è previsto anche "per finalità di collaborazione internazionale di polizia"(articolo 12).

L'Accordo richiama, inoltre, i principi a tutela della privacy sia per quanto riguarda il trattamento e la durata della conservazione dei dati stessi, che per i limiti previsti per i dati conservati che non devono contenere alcun elemento che consenta l'identificazione diretta del soggetto interessato.

I principi fissati a tutela della privacy trovano uno specifico riconoscimento nel caso di trasmissione di dati personali e di altre informazioni per prevenire le forme gravi di criminalità, incluso il terrorismo (articolo 10).

L'Accordo comporta oneri finanziari ed è quindi soggetto a ratifica ex articolo 80 Cost.

Le materie e gli istituti previsti nell'Accordo rientrano nelle normali attribuzioni degli organi nazionali competenti alla sua esecuzione. Nell'articolato sono espressamente evidenziati i limiti della cooperazione, connessi alle competenze degli organi preposti all'attuazione dell'Accordo, in relazione alle legislazioni nazionali (articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9). In particolare, è espressamente evidenziato che l'Accordo non riguarda gli aspetti inerenti l'assistenza giudiziaria internazionale (articolo 2).

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'Accordo fa esplicito riferimento alla legislazione nazionale vigente nei due Paesi, che deve essere rispettata nell'attuazione delle forme di cooperazione previste.

L'atto richiama espressamente la prevalenza delle norme nazionali a tutela della privacy prevedendo tra l'altro che il livello di protezione dei dati deve essere almeno pari a quello dell'altro Stato (articolo 11).

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è compatibile con i principi e le garanzie tutelate dalla Costituzione e, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione (Accordo che comporta oneri), si rende necessaria una legge di ratifica.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a Statuto speciale, nonché degli enti locali.

L'Accordo rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 117, comma 2, lettere a) e h), della Costituzione e non incide sulle competenze delle regioni ovvero degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'Accordo non confligge con l'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto fa riferimento alla collaborazione di polizia tra i due Paesi, riservata alla competenza statale.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La materia non è oggetto di delegificazione o di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sussistono, allo stato, progetti di legge all'esame del Parlamento riguardanti tale argomento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che sussistono giudizi di costituzionalità su medesimo o analogo oggetto.

PARTE 2. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'Accordo è compatibile con l'ordinamento comunitario in quanto riguarda la cooperazione bilaterale in materia di polizia, riservata alle competenze nazionali. Esso è inoltre compatibile con la normativa europea in materia di lotta al terrorismo e lotta alla criminalità. Le Parti, tra l'altro, dovranno adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa italiana determinate da fonti comunitarie.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono procedure di infrazione in materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'Accordo è compatibile con gli obblighi internazionali, con particolare riferimento alla Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 in materia di cooperazione internazionale nel settore della lotta contro il crimine organizzato, la risoluzione del Consiglio di sicurezza n. 1373 del 2001 in materia di cooperazione multilaterale contro il terrorismo.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia delle Comunità Europee relativamente ad analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non sussistono decisioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti dinanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo ovvero della Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Intese bilaterali in materia di polizia sono sottoscritte anche da altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE 3. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'Accordo non reca nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Il testo dell'Accordo fa corretto riferimento ad atti aventi rilevanza internazionale. Viene, inoltre, effettuato un rinvio generico alla legislazione nazionale vigente, quale cornice entro la quale devono muoversi tutte le attività previste dall'intesa medesima.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non è stato effettuato ricorso alla tecnica della novella legislativa in quanto non sono state introdotte modifiche o integrazioni all'ordinamento vigente.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Nel testo normativo non sono presenti disposizioni aventi effetti abrogativi né espliciti né impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di Accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Sono previste intese attuative per la definizione delle modalità tecniche e procedurali relative alle interrogazioni automatizzate di cui agli articoli 4 e 7. I punti di contatto nazionali sono individuati dalle Parti che ne disciplinano competenze e modalità di accesso (articoli 5 e 8).

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi. Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'Amministrazione.

SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA:

- SU INIZIATIVA GOVERNATIVA
- INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE
- INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)
- SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
- SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) Titolo del provvedimento:

Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità.

B)

Amministrazione o altro soggetto proponente

Ministero dell'Interno -Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Amministrazione competente

Ministero dell'Interno -Dipartimento della Pubblica Sicurezza

C) TIPOLOGIA DELL' ATTO

	NUMERO
Schema Decreto Legge	
Schema Disegno di Legge	X
Atto Parlamentare	
Schema Decreto Legislativo	
Schema D.P.R.	

D)

	NUMERO	PROPONENTE
Emendamento		
Subemendamento		

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE

Articolo	Comma
art. 4	
art. 7	

PER LA COPERTURA:

Articolo	Comma

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

Articolo	Comma

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato
(se "S!" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

SI	NO
	x

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. 4

Interrogazione automatizzata dei dati dattiloscopici

A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. 7

Interrogazione automatizzata dei profili DNA

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	XNO
----	-----

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C. 1)

Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

--

C. 2)

Metodologia di calcolo

--

e/o

C. 3)

Altre modalità di quantificazione e valutazione

Oneri stimati sulla base della valutazione dei costi effettuata dalla società Hewlett-Packard fornitrice del sistema AFIS, nonché dagli uffici della Direzione Centrale Anticrimine e della Polizia Criminale.
--

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE III MODALITA' DI COPERTURA UTILIZZATE

PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO (come da Tab. 2)			

MODALITA' DI COPERTURA:

A) Fondi speciali

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
Tabella A			
Ministero XYZ			
Ministero XYZ			
Ministero XYZ			
Tabella B			
Ministero XYZ			
Ministero XYZ			
Ministero XYZ			
Totale fondi speciali			

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

Legge	Articolo	Comma	Anno 1	Anno 2	Anno 3
Totale riduzione autorizzazioni di spesa					

C) Nuove o maggiori entrate

Legge	Articolo	Comma	Anno 1	Anno 2	Anno 3
Totale Nuove o maggiori entrate					

TOTALE COPERTURA (A+B+C)			
---------------------------------	--	--	--

PER GLI ONERI A CARICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI:

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LE ALTRE P.A. (come da Tab. 2)			

MODALITA' DI COPERTURA:

A) Totale trasferimenti dal Bilancio dello Stato			
--	--	--	--

B) Nuove o maggiori entrate per l'Ente

-			
-			
Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente			

C) Minori spesa per il bilancio dell'Ente

-			
-			
Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)			
--------------------------	--	--	--

SEZIONE IV

CLAUSULA DI SALVAGUARDIA

Tale sezione va compilata a cura dell'Amministrazione proponente, ai sensi dell'articolo 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Descrizione sintetica

La previsione di spesa può essere soggetta alle oscillazioni derivanti da successive intese di adempimenti pattizi ai sensi dell'articolo 24 dell'Accordo in questione.

SEZIONE V

EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGPB)

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
Saldo netto da finanziare			
Fabbisogno di cassa del settore			
Indebitamento netto			

Note:

--

TIMBRO DI VERIFICA DELLA
RELAZIONE TECNICA, DATA E FIRMA
DEL RAGIONIERE GENERALE DELLO
STATO

RELAZIONE TECNICA -RIEPILOGO EFFETTI											
SALDO NETTO DA FINANZIARE											
Art.	Comma	DESCRIZIONE EFFETTI	4	5	SALDO NETTO DA FINANZIARE					11	2013
					entrata / spesa	tipologia	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ONERI									
		<i>Tipologia (autorizzazione, tetto di spesa, onere valutato)</i>									
		<i>oneri a carico dello Stato</i>									
4		dati dattiloscopici	S	C	9.922.000	0	0	0	9999		9.922.000
7		profili DNA	S	C	242.000	0	0	0	9.999		242.000
		TOTALE ONERI			10.164.000	0	0	0	9999		10.164.000
		COPERTURE									
		<i>Fondo speciale di parte corrente MAE</i>	S	A	10.164.000	0	0	0	9999		10.164.000
		TOTALE COPERTURE			10.164.000	0	0	0	9999		10.164.000
		EFFETTI COMPLESSIVI SUI SALDI			10.164.000	0	0	0	9999		10.164.000

APPENDICE

L'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità comporta i seguenti oneri finanziari a carico dello Stato in relazione all'attuazione delle collaborazioni indicate negli articoli 4 (interrogazione automatizzata dei dati dattiloscopici) e 7 (interrogazione automatizzata dei profili DNA) che prevedono l'accesso automatizzato alle rispettive banche dati.

Il Servizio per la Cooperazione Internazionale della Direzione Centrale della Polizia Criminale potrà essere designato quale punto di contatto nazionale per le attività previste dagli artt. 4,5,8 e 10 dell'Accordo in argomento, senza oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti e stanziati per la realizzazione della Sala Operativa Internazionale presso il medesimo Servizio.

Articolo 4)

Per quanto concerne la realizzazione della collaborazione indicata dall'art. 4 dell'Accordo in questione, gli oneri, connessi all'implementazione del sistema AFIS che derivano direttamente dall'attuazione dell'Accordo, sono stati stimati sulla base della valutazione dei costi effettuata dalla società Hewlett-Packard fornitrice del sistema AFIS:

- adeguamento delle infrastrutture hardware e aggiornamento del sistema	€ 8.000.000,00
- I.V.A.	€ 1.680.000,00
- specifici interventi software	€ 200.000,00
- I.V.A.	€ 42.000,00

Totale € 9.922.000,00

Gli adempimenti relativi alla prevista "interrogazione automatizzata dei dati dattiloscopici" rendono indispensabile un complessivo aggiornamento software del sistema, a versioni espressamente concepite per l'interoperabilità internazionale, e una conseguente implementazione hardware.

Articolo 7)

In relazione alla realizzazione dell'interrogazione automatizzata di cui all'art. 7 dell'Accordo, si osserva che la stima totale ammonta ad euro 242.000, ripartiti come segue:

-adeguamento dei servizi di collaborazione applicativa finalizzata all'interrogazione automatizzata dei profili del DNA	€ 100.000,00
-IVA	€ 21.000,00
- adeguamento dell'infrastruttura tecnologica mediante l'acquisto di apparati rete e dispositivi hardware e software	€ 100.000,00
-IVA	€ 21.000,00

Si precisa che detti oneri sono necessari per ragioni di sicurezza, in quanto il collegamento con gli USA non può essere effettuato sulla rete Europea sTesta, come previsto dalla Decisione 616/GAI/2008.

Si precisa, inoltre, che i suddetti oneri sono imputabili esclusivamente al primo anno di decorrenza dell'Accordo e non sono necessari ulteriori interventi successivi.

Si aggiunge che è stato già realizzato l'adeguamento della richiamata Sala Operativa Internazionale, per il quale non sono, quindi, necessari ulteriori oneri.

Per quanto concerne le misure tecniche per la tutela dei dati personali di cui all'art.15 dell'Accordo, in relazione alle procedure di interrogazione automatizzata degli schedari del DNA, esse sono previste nella Bozza di regolamento di attuazione di cui all'art. 16 della legge 30 giugno 2009, n. 85, e consistono in meccanismi di profilazione degli utenti, autenticazione, autorizzazione e registrazione degli accessi in analogia con le misure e gli standard di sicurezza del sistema di indagine (SDI).

Pertanto, in ordine a tali aspetti non si ravvisa la necessità di ulteriori risorse economiche.

Si rappresenta che gli oneri aggiuntivi di euro 242.000 connessi alla realizzazione dell'interrogazione automatizzata di cui all'articolo 7 dello schema, concernenti i dati relativi ai profili del DNA, e di euro 8.200.000 per l'implementazione del sistema AFIS, non trovano copertura, neanche parziale, negli accantonamenti previsti dalla legge per la realizzazione della Banca Dati del DNA.

Oneri complessivi dell'Accordo

Pertanto l'onere complessivo dell'Accordo, da imputare al Fondo speciale di parte corrente MAE per l'anno 2013 ammonta ad euro 10.164.000,00.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

6 SET. 2013

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 dell'Accordo stesso.

2. Al fine di assicurare la migliore operatività dell'Accordo di cui all'articolo 1, entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottati i decreti a norma

degli articoli 46, 49, 53 e 57 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a euro 10.164.000 per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

MS
servizio del Contenzioso
e del Trattamento
MS
Per copia autentica

Accordo fra
il Governo della Repubblica Italiana
e
il Governo degli Stati Uniti d'America
sul rafforzamento della cooperazione
nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità



Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America (di seguito "le Parti"),

Mossi dal desiderio di cooperare più efficacemente come partner nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, in particolare al terrorismo,

Riconoscendo che la condivisione di informazioni è una componente essenziale dell'azione di contrasto alle forme gravi di criminalità e, in particolare, al terrorismo,

Riconoscendo l'importanza della prevenzione e della lotta alle forme gravi di criminalità, in particolare al terrorismo, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo, segnatamente il diritto alla riservatezza della sfera privata;

Ispirandosi alla Convenzione riguardante l'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale, fatta a Prüm il 27 maggio 2005,

Intenzionati a rafforzare e incoraggiare la cooperazione fra le Parti in uno spirito di partenariato fondato su criteri di disponibilità delle informazioni e di reciprocità, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali e con la normativa internazionale applicabile anche in materia di protezione dei dati personali,

Convengono quanto segue:

Articolo I

Definizioni

Ai fini del presente accordo,

1. Per profilo del DNA (schema identificativo del DNA) si intende un codice alfabetico o numerico che rappresenta una serie di caratteristiche identificative della parte non codificante del campione di DNA umano analizzato, vale a dire la struttura molecolare particolare dei vari loci del DNA.
2. Per dati personali si intende qualsiasi informazione relativa ad una persona fisica identificata o identificabile (il "soggetto interessato"), inclusi i dati di riferimento, di cui al comma 4 del presente articolo, che sono riconducibili ad un soggetto.

3. Per trattamento dei dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come raccolta, registrazione, organizzazione, memorizzazione, adattamento o modifica, ordinamento, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, nonché blocco o eliminazione attraverso la cancellazione o la distruzione dei dati personali.
4. Per dati di riferimento si intendono il profilo del DNA e i relativi riferimenti (dati identificativi del DNA) o i dati dattiloscopici e i relativi riferimenti (dati identificativi delle impronte digitali). I dati di riferimento non devono contenere alcun elemento che consenta l'identificazione diretta del soggetto interessato. I dati di riferimento non riconducibili ad un individuo (non tracciabili) devono essere riconoscibili come tali.

Articolo 2

Scopo e obiettivi del presente accordo

1. Lo scopo del presente accordo è il rafforzamento della cooperazione fra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti nella prevenzione e nell'attività investigativa di contrasto alle forme gravi di criminalità. Esso non incide sulle procedure di assistenza giudiziaria internazionali vigenti.
2. La facoltà di interrogazione prevista dal presente accordo è esercitata unicamente per la prevenzione e per l'attività investigativa di contrasto alle forme gravi di criminalità, compreso il caso in cui per un soggetto identificato alla frontiera siano necessari ulteriori accertamenti.

Articolo 3

Dati dattiloscopici

Ai fini dell'attuazione del presente accordo, le Parti garantiscono la disponibilità dei dati di riferimento contenuti nei sistemi nazionali automatizzati di identificazione delle impronte digitali di cui all'articolo 1, paragrafo 4, creati per la prevenzione dei reati e le relative indagini. I dati di riferimento contengono unicamente i dati dattiloscopici ed un riferimento.

Articolo 4

Interrogazione automatizzata dei dati dattiloscopici

1. Per la prevenzione e le indagini relative alle forme gravi di criminalità le Parti autorizzano i rispettivi punti di contatto nazionali, di cui all'articolo 5, ad accedere ai dati di riferimento dei loro sistemi automatizzati di identificazione delle impronte digitali all'uopo creati, con la facoltà di procedere ad interrogazioni automatizzate tramite il raffronto dei dati dattiloscopici. Le interrogazioni possono essere effettuate solo caso per caso e nel rispetto della legislazione nazionale delle Parti.

2. Il confronto dei dati dattiloscopici con i dati di riferimento conservati dalla Parte responsabile dello schedario viene effettuato dai punti di contatto nazionali interroganti mediante trasmissione automatizzata dei dati di riferimento necessari per una chiara concordanza.

Articolo 5

Punti di contatto nazionali e accordi di attuazione

1. Per la trasmissione dei dati di cui all'articolo 4 ciascuna Parte designa uno o più punti di contatto nazionali. Le competenze dei predetti punti di contatto e le modalità di accesso alle banche dati sono disciplinate dalla legislazione nazionale della Parte che designa il punto di contatto.
2. Le modalità tecniche e procedurali relative alle interrogazioni effettuate ai sensi dell'articolo 4, compresi eventuali limiti quantitativi delle richieste, sono definite in una o più intese di attuazione. Tali intese includeranno anche un gruppo esaustivo di reati, che formeranno oggetto di cooperazione ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali, punibili con una pena privativa della libertà superiore nel massimo ad un anno o con pene più severe.

Articolo 6

Trasmissione di ulteriori dati personali e di altre informazioni

Qualora si constati la concordanza di dati dattiloscopici nell'ambito della procedura di cui all'articolo 4, la trasmissione di altri dati personali disponibili nonché di altre informazioni concernenti i dati di riferimento avviene in base alle procedure della Parte richiesta, nel rispetto della propria legislazione nazionale.

Articolo 7

Interrogazione automatizzata dei profili del DNA

1. Per la prevenzione e le indagini relative alle forme gravi di criminalità, e solo qualora consentito dalle rispettive legislazioni nazionali, i punti di contatto nazionali di cui all'articolo 8 possono accedere ai dati di riferimento contenuti nei propri schedari di profili del DNA con la facoltà di procedere ad interrogazioni automatizzate tramite il raffronto dei profili del DNA. Le interrogazioni possono essere effettuate unicamente caso per caso e nel rispetto della legislazione nazionale della Parte interrogante e dei termini degli accordi o delle intese di attuazione di cui all'articolo 8.
2. Se nell'ambito di una interrogazione automatizzata si constata una concordanza tra un profilo del DNA trasmesso e profili del DNA registrati nello schedario dell'altra Parte, al punto di contatto nazionale interrogante sono notificati per via automatizzata i dati di riferimento con cui è stata trovata una concordanza. Qualora non si riscontri alcuna concordanza, ne viene data comunicazione in maniera automatizzata.

Articolo 8

Punto di contatto nazionale e accordi di attuazione

1. Per la trasmissione dei dati di cui all'articolo 7 ciascuna Parte designa un punto di contatto nazionale. Le competenze dei predetti punti di contatto e le modalità di accesso alle banche dati sono disciplinate dalla legislazione nazionale della Parte che designa il punto di contatto.
2. Le modalità tecniche e procedurali relative alle interrogazioni effettuate ai sensi dell'articolo 7, compresi eventuali limiti quantitativi delle richieste, sono definite in uno o più accordi o intese di attuazione. Tali accordi o intese includeranno anche un gruppo esaustivo di reati, che formeranno oggetto di cooperazione ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali, punibili con una pena privativa della libertà superiore nel massimo ad un anno o con una pena più severa.

Articolo 9

Trasmissione di ulteriori dati personali e di altre informazioni

Qualora si constati la concordanza di profili del DNA nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, la trasmissione di altri dati personali nonché di altre informazioni concernenti i dati di riferimento avviene in base alle procedure della Parte richiedente e nel rispetto della propria legislazione nazionale.

Articolo 10

Trasmissione di dati personali e di altre informazioni per prevenire le forme gravi di criminalità incluso il terrorismo

1. Per la prevenzione delle forme gravi di criminalità incluso il terrorismo le Parti, in singoli casi, per gli scopi del presente accordo, anche senza che sia loro richiesto, possono trasmettere ai rispettivi punti di contatto nazionali di cui al paragrafo 5, con le modalità e nel rispetto della propria legislazione nazionale, i dati personali di cui al paragrafo 2, ove ciò sia necessario perché particolari circostanze fanno presumere che il soggetto(i) interessato(i):
 - a. commetterà o ha commesso reati terroristici o di matrice terroristica, oppure reati legati ad un gruppo o associazione terroristica, secondo la definizione di tali reati formulata dalla legislazione nazionale della Parte trasmittente; oppure
 - b. sta ricevendo o ha ricevuto un addestramento per commettere i reati di cui al sottoparagrafo a);
 - c. commetterà o ha commesso un reato grave, ovvero partecipa ad un gruppo o ad una associazione di criminalità organizzata.
2. I dati personali da trasmettere comprendono, se disponibili, anche il cognome, i nomi, i nomi precedenti, altri nomi, alias, varianti ortografiche dei nomi, il sesso, la data e il luogo di nascita, le attuali e le precedenti nazionalità, il numero di passaporto, numeri di altri documenti d'identità e dati dattiloscopici, nonché la descrizione di qualsiasi precedente giudiziario o delle circostanze che hanno dato origine alla presunzione di cui al paragrafo 1.

3. La Parte che trasmette i dati può, nel rispetto della propria legislazione nazionale, fissare le condizioni relative all'utilizzo di tali dati da parte dell'autorità ricevente. Se la Parte ricevente accetta tali dati, è soggetta a tali condizioni.
4. Non possono imporsi restrizioni generiche rispetto agli standard giuridici della Parte ricevente per il trattamento dei dati personali come condizione per la trasmissione dei dati ai sensi del paragrafo 3.
5. Oltre ai dati personali di cui al paragrafo 2, le Parti possono trasmettersi reciprocamente dati non personali relativi ai reati di cui al paragrafo 1.
6. Ciascuna Parte designa uno o più punti di contatto nazionali per lo scambio di dati personali e di altre informazioni con i punti di contatto dell'altra Parte, ai sensi del presente articolo. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile.

Articolo 11

Riservatezza e protezione dei dati

1. Le Parti riconoscono che la gestione e il trattamento dei dati personali vicendevolmente acquisiti sono di importanza cruciale per la compiuta attuazione del presente accordo, e che ciascuna Parte garantisca un equivalente livello di protezione dei dati personali.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali con imparzialità e in conformità con le rispettive leggi:
 - a. assicurano che i dati personali forniti siano adeguati e pertinenti rispetto allo specifico scopo della trasmissione;
 - b. conservano i dati personali soltanto per il tempo necessario allo specifico scopo per il quale sono stati forniti o ulteriormente trattati ai sensi del presente accordo; e
 - c. garantiscono che i dati personali eventualmente inesatti siano tempestivamente sottoposti all'attenzione della Parte ricevente, affinché siano adottate le appropriate misure correttive.

Articolo 12

Limite al trattamento ai fini della protezione dei dati personali e di altre informazioni

Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 3, ciascuna Parte può trattare i dati acquisiti ai sensi del presente accordo:

- a. per la finalità delle proprie indagini criminali;
- b. per prevenire una grave minaccia alla propria pubblica sicurezza;
- c. nei propri procedimenti giudiziari non penali o amministrativi direttamente connessi alle indagini di cui alla lettera a); oppure
- d. per qualsiasi altro scopo, soltanto con il previo consenso della Parte che ha trasmesso i dati.

2. Le Parti non comunicano i dati forniti, ai sensi del presente accordo, ad alcuno Stato terzo, organismo internazionale o soggetto privato, senza il consenso della Parte che ha fornito i dati e senza le appropriate garanzie.
3. Una Parte può effettuare un'interrogazione automatizzata degli schedari di DNA o dati dattiloscopici dell'altra Parte, a norma degli articoli 4 o 7, e trattare i dati ottenuti attraverso tale interrogazione, compresa la comunicazione dell'esistenza o meno di un riscontro positivo, unicamente al fine di:
 - a. accertare la concordanza tra i profili DNA o i dati dattiloscopici raffrontati;
 - b. predisporre e inoltrare una successiva domanda di assistenza conformemente alla legislazione nazionale, incluse le norme sull'assistenza giudiziaria, in caso di concordanza dei dati; oppure
 - c. effettuare la registrazione, secondo quanto richiesto o consentito dalla propria legislazione nazionale.
4. La Parte che gestisce lo schedario può trattare i dati che le vengono trasmessi dalla Parte che interroga nel corso dell'interrogazione automatizzata di cui agli articoli 4 e 7 solo se tale trattamento è necessario per realizzare un raffronto, rispondere per via automatizzata all'interrogazione o effettuare la registrazione ai sensi dell'articolo 14. Al termine del raffronto o della risposta automatizzata alle interrogazioni, i dati trasmessi sono immediatamente cancellati, a meno che non sia necessario un ulteriore trattamento per le finalità di cui al presente articolo, paragrafo 3, lettere b) e c).

Articolo 13

Rettifica, blocco e cancellazione dei dati

1. A richiesta della Parte trasmittente, la Parte ricevente è tenuta a rettificare, bloccare o cancellare, conformemente alla propria legislazione nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente accordo che siano inesatti o incompleti, oppure se la propria raccolta o ulteriore trattamento contravviene al presente accordo o alle norme applicabili alla Parte trasmittente.
2. Quando una Parte viene a conoscenza dell'inesattezza dei dati ricevuti dall'altra Parte, ai sensi del presente accordo, adotta tutte le appropriate misure per prevenire che si faccia erroneamente affidamento su tali dati, includendo in particolare l'integrazione, la cancellazione o la rettifica di tali dati.
3. Ciascuna Parte informa l'altra se viene a conoscenza che i dati materiali da essa trasmessi all'altra Parte o ricevuti dall'altra Parte, ai sensi del presente accordo, sono inesatti od inattendibili o destano seri dubbi.

Articolo 14

Documentazione

1. Ciascuna Parte conserva una registrazione della trasmissione e del ricevimento dei dati comunicati all'altra Parte, ai sensi del presente accordo. Tale registrazione serve a:
 - a. garantire un efficace controllo sull'ammissibilità della trasmissione e sulla protezione dei dati, conformemente alla legislazione nazionale di ciascuna Parte;

- b. consentire alle Parti di esercitare appieno i diritti loro conferiti in virtù degli articoli 12 e 16; e
- c. garantire la sicurezza dei dati.

La registrazione comprende:

- a. Le informazioni sul dato trasmesso e i motivi che hanno originato la trasmissione;
- b. la data della trasmissione; e
- c. il destinatario dei dati qualora gli stessi siano forniti ad altri soggetti.

I dati registrati sono protetti da idonee disposizioni contro ogni uso non conforme e altri usi impropri e sono conservati per due anni. Dopo la scadenza del termine di conservazione, i dati registrati sono immediatamente cancellati, salvo che ciò sia contrario alla legislazione nazionale, incluse le norme applicabili in materia di protezione e conservazione dei dati.

Articolo 15

Sicurezza dei dati

Ogni Parte adotta le necessarie misure tecniche a livello organizzativo per tutelare i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dalla diffusione, dall'alterazione o dall'accesso non autorizzati o da qualsiasi tipo di trattamento non consentito. In particolare, le Parti adottano le opportune misure al fine di garantire che ai dati personali accedano esclusivamente le persone autorizzate.

Le intese di attuazione che disciplinano le procedure di interrogazione automatizzata degli schedari del DNA e dei dati dattiloscopici ai sensi degli articoli 4 e 7 prevedono:

- a. un uso appropriato delle moderne tecnologie al fine di garantire la tutela, la sicurezza, la riservatezza e l'integrità dei dati;
- b. l'impiego di procedure di criptazione e di autorizzazione riconosciute dalle competenti autorità allorché si ricorre a reti generalmente accessibili; e
- c. un dispositivo che garantisca lo svolgimento delle sole interrogazioni ammissibili.

Articolo 16

Trasparenza – fornitura delle informazioni ai soggetti interessati

Il presente accordo non interferisce con gli obblighi giuridici delle Parti, come enunciato nelle rispettive legislazioni, di fornire ai soggetti interessati le informazioni relative alle finalità del trattamento e all'identità del controllore dei dati, ai destinatari o categorie di destinatari, all'esistenza del diritto di accesso e del diritto di rettifica dei dati che li riguardano, nonché di fornire qualsiasi altra informazione quali il fondamento giuridico dell'operazione di trattamento cui sono destinati i dati, i limiti temporali per la memorizzazione dei dati e il diritto di ricorso, nel rispetto delle predette legislazioni.

Tali informazioni possono essere negate conformemente alle rispettive legislazioni delle Parti, incluso il caso in cui la fornitura di tali dati possa pregiudicare:

- a. le finalità per le quali i dati sono stati richiesti, ottenuti o trattati;

- b. indagini o procedimenti giudiziari condotti dalle competenti autorità della Repubblica Italiana o dalle competenti autorità degli Stati Uniti; o
- c. i diritti e le libertà di terzi.

Articolo 17

Informazione

Previa richiesta, la Parte ricevente informa la Parte trasmittente in merito al trattamento dei dati forniti e al risultato conseguito. La Parte ricevente garantisce la tempestiva comunicazione della risposta alla Parte trasmittente.

Articolo 18

Rapporti con altri accordi e con il diritto interno

1. Il presente accordo non limita né pregiudica le disposizioni di qualunque trattato o altro accordo, i rapporti in atto in materia di applicazione della legge o la normativa nazionale che consentono la condivisione delle informazioni tra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti.
2. Il presente accordo non conferisce diritti ad alcun soggetto privato, neppure ad acquisire, eliminare od escludere qualsiasi elemento di prova, oppure ad impedire la condivisione dei dati personali. Tuttavia, i diritti esistenti a prescindere dal presente accordo non sono pregiudicati.

Articolo 19

Consultazioni

1. Le Parti si consultano regolarmente sull'applicazione delle disposizioni del presente accordo.
2. In caso di controversie sull'interpretazione o applicazione del presente accordo, le Parti si consultano al fine di agevolarne la risoluzione.

Articolo 20

Spese

Ciascuna Parte onora le spese sostenute dalle proprie autorità nell'applicazione del presente accordo. In casi particolari le Parti possono concordare intese diverse, nel rispetto della rispettiva legislazione nazionale.

Articolo 21

Durata dell'accordo

Il presente accordo resta in vigore a tempo indeterminato. Entrambe le Parti possono recedere dal presente accordo con preavviso scritto di tre mesi da inviarsi all'altra Parte. Le disposizioni del presente accordo continuano ad applicarsi ai dati forniti precedentemente a tale cessazione.

Articolo 22

Modifiche

1.2.2. Relazione 1053-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1053-A

Relazione Orale

Relatore Compagna

TESTO PROPOSTO DALLA 3a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

Comunicato alla Presidenza il 18 ottobre 2013

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009

presentato dal **Ministro degli affari esteri**
e dal **Ministro dell'interno**
di concerto con il **Ministro della giustizia**
e con il **Ministro dell'economia e delle finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 2013

PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Palermo)

1° ottobre 2013

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Ceroni)

15 ottobre 2013

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 3, comma 1, delle parole: «pari a euro 10.164.000» con le seguenti: «pari a euro 10.248.000».

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa del Governo
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 dell'Accordo stesso.

2. Al fine di assicurare la migliore operatività dell'Accordo di cui all'articolo 1, entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottati i decreti a norma degli articoli 46, 49, 53 e 57 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a euro 10.164.000 per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Identico

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

Identico

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a euro **10.248.000** per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. *Identico.*

Art. 4.

(Entrata in vigore)

Identico

1.2.3. Testo approvato 1053 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1053

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 7 gennaio 2014, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 dell'Accordo stesso.

2. Al fine di assicurare la migliore operatività dell'Accordo di cui all'articolo 1, entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottati i decreti a norma degli articoli 46, 49, 53 e 57 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a euro 10.248.000 per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1053
XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009

Titolo breve: *Ratifica Accordo Italia-Stati Uniti lotta criminalità*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente

[N_18 \(ant.\)](#)

3 ottobre 2013

[N_20 \(pom.\)](#)

16 ottobre 2013

Esito: **concluso**
l'esame
proposto testo
modificato

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

1.3.2.1.1. 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 18 (ant.) del 03/10/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 2013
18^a Seduta

Presidenza del Presidente
[CASINI](#)

Interviene il vice ministro degli affari esteri Marta Dassu'.

La seduta inizia alle ore 9.05

IN SEDE REFERENTE

(1053) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009*

(Esame e rinvio)

Il relatore [COMPAGNA](#) (GAL) espone il contenuto dell'Accordo in oggetto, che risponde all'esigenza di rafforzare la cooperazione di polizia tra i due Paesi, attraverso un sistema di scambio di informazioni in materia di terrorismo e criminalità organizzata. L'Accordo consente di accedere, tramite interrogazioni automatizzate, ai dati contenuti nei sistemi nazionali di identificazione delle impronte digitali e negli schedari dei profili del DNA. Segnala che il Garante per la protezione dei dati personali aveva espresso delle riserve sull'Accordo e che tali riserve sono state superate introducendo nel disegno di legge l'articolo 2, comma 2, che prevede l'approvazione di previsioni specifiche per assicurare la tutela della *privacy*.

Il vice ministro Marta DASSU' sottolinea l'importanza dell'Accordo, auspicando la sua rapida

ratifica. Evidenzia che le preoccupazioni in ordine alla tutela della *privacy* possono senz'altro considerarsi superate grazie alla previsione ricordata dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 1-bis\)](#) **Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2013 e connessi allegati**

(Parere alla 5 a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD) ricorda che la Nota di aggiornamento prevede una riduzione del PIL pari all' 1,7 per cento per il 2013, con una previsione di ritorno alla crescita a partire dal 2014. La nuova stima comporterebbe un tasso di indebitamento attorno al valore del 3,1 per cento, in rapporto al PIL, per il 2013, e del 2,5 per cento per il 2014. Riguardo al tasso di disoccupazione la Nota di aggiornamento prevede un valore pari al 12,2 per cento per il 2013, e al 12,4 per cento per il 2014, con una crescita di oltre mezzo punto rispetto alle corrispondenti stime del Documento di economia e finanza. Sottolinea che la Nota di aggiornamento fornisce anche indicazioni sulle azioni di riforma intraprese dal Governo per favorire la crescita economica del Paese. Tra le misure di particolare interesse per la Commissione segnala l'impegno del Governo a rafforzare il ruolo dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale, con particolare riferimento agli appuntamenti successivi alla Conferenza sullo sviluppo sostenibile "Rio+20". Nella Nota vi è anche un capitolo dedicato alla "diplomazia della crescita", che consiste da un lato nel sostegno alle esportazioni verso i mercati emergenti e dall'altro nell'azione a favore degli investimenti esteri e per l'integrazione produttiva del nostro Paese con le economie ad esso complementari. Sottolinea che a questo scopo è essenziale il "riorientamento" della rete diplomatico-consolare avviato dal Ministero e che il vice ministro Marta Dassù ha già esposto alla Commissione in occasione di una recente audizione. Evidenzia come il Governo preveda piani di promozione del nostro Paese che puntano sull'organizzazione di missioni di sistema, sul miglioramento del quadro giuridico e su altre iniziative promozionali. Propone quindi che la Commissione esprima un parere favorevole al documento in titolo.

Il senatore [COMPAGNA](#) (GAL) concorda con il relatore.

La senatrice [MUSSINI](#) (M5S) apprezza le riduzioni di spesa operate dal Ministero degli affari esteri, auspicando tuttavia una più ampia razionalizzazione del suo bilancio.

Il vice ministro Marta DASSU' ricorda l'importanza di sostenere la "diplomazia della crescita" e sottolinea il consistente impegno del Ministero degli affari esteri, nonostante le sue scarse risorse di bilancio, per la promozione economica del nostro Paese.

Il presidente [CASINI](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere favorevole sul documento in titolo.

La Commissione approva.

(958) Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [TONINI](#) (PD) sottolinea che, all'interno del provvedimento in esame, l'interesse specifico della Commissione si concentra in particolare sull'articolo 31, che razionalizza il rimborso delle spese di trasferimento del personale del Ministero degli affari esteri. La nuova norma prevede un contributo alle spese onnicomprensivo e forfetario, la cui misura varia in rapporto all'indennità percepita dal dipendente. Evidenzia che le modifiche introdotte puntano a realizzare un significativo risparmio di spesa, valutabile in oltre 4 milioni di euro, oltre che una semplificazione amministrativa, che consentirà al Ministero di liberare risorse umane da destinare ad altre attività. Sottolinea che l'innovazione risulta coerente con i principi della *standing review* e raccoglie una sollecitazione avanzata dalla stessa Commissione affari esteri. Sottolinea che la norma in oggetto è stata introdotta, grazie ad un emendamento da lui stesso presentato, anche nell'Atto Senato n. 1015 di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, attualmente in discussione in Aula.

La senatrice [MUSSINI](#) (M5S) auspica che i risparmi ottenuti vengano destinati alla formazione, alla ricerca e alla promozione della cultura italiana.

Il vice ministro Marta DASSU' sottolinea l'importanza della norma in discussione, anche per gli importanti risparmi che consentirebbe.

Il presidente [CASINI](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Previa verifica del prescritto numero legale, viene quindi posta ai voti la proposta di parere favorevole del relatore sul disegno di legge in titolo che risulta approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [CASINI](#) comunica che la Commissione per le politiche europee ha deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sul futuro della democrazia sovranazionale dell'Unione europea e sulla proiezione delle politiche europee nel Mediterraneo, che si dovrebbe occupare da un lato della riforma istituzionale dell'Unione, nella direzione di una maggiore dimensione sovranazionale dell'integrazione, e dall'altro del ruolo che il nostro Paese può svolgere nel bacino del Mediterraneo. E' evidente che in particolare quest'ultimo aspetto sia di estremo interesse per la Commissione affari esteri, e che i risultati dell'indagine potrebbero fornire utili spunti di riflessione in preparazione del semestre italiano di presidenza dell'Unione europea.

Egli propone pertanto di richiedere alla Presidenza del Senato che la Commissione affari esteri possa associarsi a tale iniziativa svolgendo congiuntamente l'indagine conoscitiva con la Commissione per le politiche europee.

La Commissione unanime delibera favorevolmente sulla proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 9.30

1.3.2.1.2. 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 20 (pom.) del 16/10/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2013
20^a Seduta

Presidenza del Presidente
[CASINI](#)

Interviene il vice ministro degli affari esteri Marta Dassu'.

La seduta inizia alle ore 13,35.

*SULLA PARTECIPAZIONE ALLA RECENTE MISSIONE DI MONITORAGGIO DELLE ELEZIONI
PRESIDENZIALI IN AZERBAIJAN*

Il senatore [CORSINI](#) (PD) riferisce alla Commissione sulla missione in titolo, alla quale egli ha partecipato come componente della delegazione parlamentare presso l'Assemblea del Consiglio d'Europa. Evidenzia le anomalie della consultazione elettorale, che si è conclusa con una schiacciante maggioranza a favore del Presidente uscente, nonostante l'apparente correttezza formale delle operazioni di voto. Segnala, rivolgendosi al vice ministro Marta Dassu', l'assai scarsa collaborazione prestata nella circostanza dalla rappresentanza diplomatica italiana a Baku.

Il vice ministro Marta DASSU' si riserva di svolgere gli opportuni accertamenti su quanto accaduto.

IN SEDE REFERENTE

(1053) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 ottobre scorso.

Il presidente [CASINI](#) informa che sono pervenuti i prescritti pareri e che la Commissione bilancio ha espresso sul testo del disegno di legge un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, relativamente all'articolo 3 del disegno di legge.

Il relatore [COMPAGNA](#) (*GAL*) illustra l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna, finalizzato a recepire la condizione apposta nel parere dalla Commissione bilancio.

Il presidente [CASINI](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione l'emendamento 3.1, che viene approvato. Pone quindi ai voti la proposta di conferire mandato al relatore Compagna a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato a svolgere la relazione in forma orale.

La Commissione approva.

MATERIE DI COMPETENZA

(Doc. CLXIV, n. 5) Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero degli affari esteri, per l'anno 2012

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 ottobre scorso.

Il senatore [CORSINI](#) (*PD*), sottolineando l'importanza della cooperazione allo sviluppo, chiede chiarimenti al vice ministro Marta Dassù sulle intenzioni del Governo su questo tema.

Il senatore [MICHELONI](#) (*PD*) rileva che, a suo parere, la relazione del Ministero non corrisponde alla realtà, perlomeno nella parte che riguarda il funzionamento della rete consolare, e in particolare per i tempi di rilascio dei passaporti e i nuovi sistemi informatici. Preannuncia la presentazione di un disegno di legge per istituire una commissione di inchiesta sulle questioni critiche appena indicate e sulla gestione della cooperazione allo sviluppo, anche in relazione alle recenti notizie di stampa.

Invoca la necessità di un radicale cambiamento nelle politiche del Ministero, nella direzione di una più reale applicazione della *spending review*.

Il presidente [CASINI](#) sottolinea l'opportunità di proseguire il dialogo, finora molto costruttivo, con il Ministero, prima di attivare strumenti di inchiesta parlamentare.

La senatrice [MUSSINI](#) (M5S), auspicando una maggiore condivisione tra Governo e Parlamento sui temi oggetto della Relazione, esprime critiche sulle politiche prospettate in relazione alla diffusione della lingua e della cultura italiane. Sottolinea il ritardo nella presentazione dell'annunciato disegno di legge governativo concernente la cooperazione.

Il senatore [ZIN](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) rappresenta il diffuso malcontento delle comunità italiane in Argentina e in tutto il Sudamerica per i servizi offerti dalla rete consolare, soprattutto per quanto riguarda la gestione degli appuntamenti con gli addetti agli uffici. Auspica una maggiore uniformità nei servizi offerti dalle diverse sedi consolari.

Il senatore [ORELLANA](#) (M5S) evidenzia l'assenza, nella Relazione, di qualsivoglia riferimento alla questione dei militari italiani trattenuti in India. Concorda con il senatore Zin sulle lacune dei servizi consolari in Argentina.

Il vice ministro Marta DASSU' condividendo lo spirito e la finalità della Relazione, peraltro prescritta dalla legge, sottolinea l'utilità delle osservazioni, anche critiche, emerse nella discussione. Sul tema della cooperazione ricorda come nella passata legislatura vi sia stato un proficuo lavoro parlamentare, ampiamente condiviso dal Governo, che costituisce la base del disegno di legge governativo di prossima presentazione. Evidenzia che una buona parte delle scarse risorse disponibili per la cooperazione è destinata alle sedi multilaterali e auspica che nella legge di stabilità sia confermato il previsto aumento dei fondi complessivi. Sul tema della promozione delle pari opportunità nella struttura del Ministero ricorda che la percentuale di diplomatici donne si attesta attualmente intorno al 20 per cento del totale, purtroppo ancora troppo raramente ai vertici della carriera. Sottolinea però come la presenza femminile sia in netta crescita. Sulla rete consolare sottolinea che i programmi del Ministero non si limitano alla chiusura di alcune sedi, ma prevedono piuttosto un "riorientamento" complessivo con un progetto di medio termine, sul quale il Parlamento sarà chiamato ad esprimere la propria valutazione.

Il relatore [TONINI](#) (PD) osserva che la discussione ha fatto emergere aspetti particolari della Relazione, ma anche diverse valutazioni di sistema sull'operato del Ministero. Sottolinea che l'attuale assetto del Ministero mostra gravi limiti, perché gli scarsi fondi sono in buona parte destinati alle spese di funzionamento e i tagli colpiscono in prevalenza lo sviluppo delle politiche. Le risorse destinate alla politica estera sono insufficienti rispetto alle ambizioni dell'Italia, soprattutto nei settori della cooperazione allo sviluppo, della promozione della lingua e della cultura italiane e dell'assistenza alle comunità italiane nel mondo. Rivendica la necessità di proseguire nelle politiche di *spending review*, che consentono di intervenire anche nelle spese obbligatorie e quindi seguono una logica opposta a quella dei tagli lineari. Sottolinea la necessità di un maggiore impegno per le dotazioni informatiche delle strutture consolari. Auspica anche una seria riflessione sulla legge sulla cittadinanza, attualmente molto generosa nei confronti dei discendenti di cittadini italiani. E infine, rinnova l'invito al Governo per una rapida presentazione del disegno di legge di riforma della cooperazione.

Il presidente [CASINI](#) auspica che il confronto con il Ministero degli Affari esteri possa proseguire proficuamente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14.50.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1053](#)

Art. 3

3.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole "pari a euro 10.164.000" con le seguenti: "pari a euro 10.248.000".

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1053
XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009

Titolo breve: *Ratifica Accordo Italia-Stati Uniti lotta criminalità*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

Attività

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 25 \(pom.\)](#)

Esito: Non
ostativo

1 ottobre 2013

Sottocomm. pareri

Parere destinato
alla Commissione
**3^a (Affari esteri,
emigrazione)**

2^a Commissione permanente (Giustizia)

[N. 14 \(pom.\)](#)

Esito: Favorevole

8 ottobre 2013

Sottocomm. pareri

Parere destinato
alla Commissione
**3^a (Affari esteri,
emigrazione)**

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 91 \(pom.\)](#)
15 ottobre 2013

Esito: Non
ostativo con
condizioni

Parere destinato
alla Commissione
**3^a (Affari esteri,
emigrazione)**
Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 25 (pom., Sottocomm. pareri) del 01/10/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 1 OTTOBRE 2013
25ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 16,50.

(1053) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(942) Deputato REALACCI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 17.

1.4.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 14 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/10/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2013
14ª Seduta

Presidenza del Presidente
[ALBERTINI](#)

Orario: dalle ore 13,45 alle ore 14

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3ª Commissione:

[\(1053\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009* : parere favorevole

alla 13ª Commissione:

[\(242\)](#) *CAPACCHIONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle*

attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

[\(815\)](#) **MARINELLO.** - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti*

[\(942\)](#) **Deputato REALACCI ed altri.** - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati*, approvato dalla Camera dei deputati : parere favorevole

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 91 (pom.) del 15/10/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2013
91ª Seduta

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1053) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il senatore [CERONI](#) (PdL), in sostituzione della relatrice Chiavaroli, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario aggiornare la relazione tecnica, in quanto gli oneri derivanti dalla ratifica dell'Accordo sono stati calcolati sulla base di un'aliquota IVA al 21 per cento, anziché sulla base dell'aliquota al 22 per cento vigente dallo scorso 1° ottobre. Chiede, poi, conferma che il regolamento, in corso di adozione, attuativo della banca dati del DNA abbia un contenuto coerente rispetto alle esigenze finanziarie derivanti dall'articolo 15 dell'Accordo riguardante le misure tecniche per la tutela dei dati personali. Da ultimo, alla luce dei tagli cosiddetti "lineari" operati dal decreto-legge n. 102 del 2013 (IMU), chiede conferma dell'effettiva disponibilità dell'accantonamento presso il fondo speciale di parte corrente del Ministero degli esteri, utilizzato a copertura dall'articolo 3 del disegno di legge.

Il sottosegretario GIORGETTI concorda con la valutazione del Relatore sulla necessità di

aggiornare la relazione tecnica, alla luce dell'incremento dell'aliquota ordinaria dell'IVA, operativo dallo scorso 1° ottobre. Nel fornire, poi, rassicurazioni sulla coerenza della bozza di regolamento attuativo della banca dati del DNA, conferma, altresì, la disponibilità dell'accantonamento presso il Fondo speciale di parte corrente del Ministero degli esteri, utilizzato a copertura dell'articolo 3 del disegno di legge, prospettando la necessità, alla luce del citato aumento dell'aliquota IVA, di incrementare l'onere ivi previsto da 10.164.000 euro per l'anno 2013, a 10.248.000 euro a valere sulla medesima annualità.

Il relatore [CERONI](#) (*PdL*) propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 3, comma 1, delle parole: "pari a euro 10.164.000" con le seguenti: "pari a euro 10.248.000"."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(10) MANCONI ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale

(362) CASSON ed altri. - Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-bis del codice penale

(388) BARANI. - Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura

(395) DE PETRIS e DE CRISTOFARO. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale

(849) BUCCARELLA ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale

(874) TORRISI. - Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura

(Parere alla 2a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore [DEL BARBA](#) (*PD*), in sostituzione del relatore Luigi Marino, illustra il testo unificato dai disegni di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre anzitutto acquisire conferma che gli accertamenti di cui all'articolo 3 possano essere effettuati con le risorse a legislazione vigente. L'articolo 5 del testo prevede l'istituzione di un fondo, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le vittime di reato di tortura, gestito da un'apposita commissione la cui composizione e funzionamento sono demandati ad un decreto del Presidente del Consiglio. L'articolo 6 prevede una copertura finalizzata all'onere dell'intero articolato valutata in due milioni di euro a valere sui fondi speciali di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2013-2015. Al riguardo, occorre, in primo luogo, fare presente che le risorse indicate a copertura del provvedimento non sono disponibili. Sarebbe, comunque, necessario precisare a quali parti dell'articolato sono riferite le coperture: se soltanto a finanziamento del Fondo e al funzionamento della commissione, oltre che alla riparazione alle vittime, o se anche alle attività di carattere amministrativo finalizzate all'accertamento del reato di tortura, nel qual caso sarebbe necessario acquisire una relazione tecnica. Occorre, infine, chiarire se il fondo debba essere finanziato per il solo triennio o a decorrere dall'anno 2013.

Per quanto riguarda, poi, gli emendamenti, occorre valutare, in relazione al testo, le proposte 3.2 e 5.1, mentre comporta maggiori oneri la proposta 6.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il presidente [AZZOLLINI](#) rileva che la costituzione di un'apposita commissione preposta a gestire il Fondo per le vittime del reato di tortura risulta ultronea rispetto alle norme generali dell'ordinamento, che prevedono, per le parti civili costituite in procedimenti penali, la possibilità di chiedere, in ogni caso, il risarcimento dei danni conseguenti a reati.

Il senatore [D'ALI](#) (PdL) si associa alle perplessità manifestate dal presidente Azzollini, rilevando che l'impostazione del disegno di legge sembrerebbe tradire un sentimento di sfiducia nei confronti dell'autorità giudiziaria.

Peraltro, nel dichiararsi d'accordo sull'introduzione della fattispecie criminale di tortura e sulla fissazione di misure penali rigorose, ribadisce la propria perplessità nei confronti di soluzioni normative tali da determinare una duplicazione di livelli decisionali.

Il sottosegretario GIORGETTI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal Relatore.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

[\(Doc. XXII, n. 9\)](#) **TOMASELLI ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale**
(Parere alla 13a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) illustra il documento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 8 del testo, recante la norma di copertura delle spese di funzionamento dell'istituenda Commissione, prevede uno stanziamento a tetto di spesa uniforme per gli anni 2013 e 2014. In considerazione della durata dei lavori della Commissione (fissata dall'articolo 7 in un massimo di ventiquattro mesi, cosicché ad oggi si giungerebbe quasi al termine dell'anno finanziario 2015) e del fatto che l'anno 2013 è in ogni caso trascorso per dieci dodicesimi, parrebbe opportuna un rimodulazione del citato stanziamento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il presidente [AZZOLLINI](#) avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 942, recante l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1053
XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009

Titolo breve: *Ratifica Accordo Italia-Stati Uniti lotta criminalità*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 160 \(pom.\)](#)

7 gennaio 2014

Attività (esito)

Discussione generale

(Repliche del relatore e del Governo)

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

Trattazione articoli

Esame art. *da 1 a 4*.

Voto finale

Esito: **approvato** (modificato rispetto al testo del proponente)

(approvato all'unanimità)

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 237, contrari 0, astenuti 0, votanti 237, presenti 238.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 160 (pom.) del 07/01/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVII LEGISLATURA -----

160a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 7 GENNAIO 2014

Presidenza del presidente GRASSO

(*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 161 e 162 dell'8 gennaio 2014

(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17,02).

Si dia lettura del processo verbale.

GENTILE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 2 gennaio.

Sul processo verbale

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 17,07*).

Su una manifestazione svoltasi presso il domicilio della senatrice Granaiola

LEPRI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEPRI (PD). Signor Presidente, intervengo solo per esprimere, a nome del mio Gruppo e credo - spero - di tutta l'Aula del Senato, la nostra solidarietà e la nostra vicinanza alla collega senatrice Manuela Granaiola che, qualche giorno fa, è stata oggetto di un cosiddetto *flash mob*: una nuova scoperta, una nuova modalità attraverso cui alcuni esponenti e rappresentanti del Movimento 5 Stelle a Viareggio hanno inteso manifestare la loro contrarietà nei confronti di alcune iniziative e prese di posizione della nostra collega.

Noi riteniamo, evidentemente, assolutamente legittima ogni forma di critica che si vuol manifestare, nelle forme, naturalmente, rispettose dell'autonomia di pensiero e della libertà di espressione. Riteniamo che questa modalità attraverso cui alcuni manifestanti si sono recati presso l'abitazione della collega Granaiola per manifestare in modo rumoroso e, soprattutto, poco rispettoso dell'autonomia di un parlamentare sia assolutamente inaccettabile. Il domicilio di chiunque - lo dice la Costituzione - è sacro. Manifestare in prossimità del domicilio di un collega parlamentare è oltremodo irrispettoso. Vogliamo fin da subito evidenziare l'inciviltà di questa modalità, e ci aspettiamo da parte dei colleghi del Movimento 5 Stelle chiarimenti e, verosimilmente, le loro scuse. (*Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII, NCD, PI, SCpI e dei senatori Bencini, Buemi e Orellana*).

Per il pronto ristabilimento dell'onorevole Bersani

PRESIDENTE. Colleghi, a nome dell'Aula del Senato esprimo solidarietà all'onorevole Bersani (*L'Assemblea si leva in piedi. Applausi*) che in questo momento si trova ricoverato. Speriamo che al più presto possa essere fra noi. (*Vivi, prolungati applausi*).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1053) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle*

forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009 (Relazione orale) (ore 17,11)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1053.

Il relatore, senatore Compagna, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

COMPAGNA, relatore. Signor Presidente, l'Aula del Senato è oggi chiamata ad esaminare il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009.

Già nella scorsa legislatura il disegno di legge di ratifica era stato approvato in prima lettura dalla Camera. Il testo in esame riproduce integralmente i contenuti di quel disegno di legge, salvo che per l'aggiunta di una norma che prevede successivi decreti di attuazione per assicurare il rispetto delle disposizioni vigenti di norme in materia di protezione dei dati personali.

L'intesa risponde pienamente all'esigenza di rafforzare la cooperazione di polizia fra i due Paesi per il contrasto alle forme gravi di criminalità transfrontaliera e al terrorismo internazionale, ispirandosi all'importante Trattato intergovernativo firmato a Prüm il 27 maggio 2005, a cui l'Italia aderì con la legge n. 85 del 2009, che istituì la banca dati nazionale del DNA presso il Ministero dell'interno e prevede che l'accesso ai dati potesse avvenire anche «per le finalità di collaborazione internazionale di polizia».

I due Stati, Italia e Stati Uniti, si impegnano a rafforzare la cooperazione di polizia, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legislazione nazionale, nella prevenzione e nell'attività investigativa di contrasto alle forme gravi di criminalità (senza incidere sulle procedure di assistenza giudiziaria internazionale già esistenti), attraverso la condivisione di informazioni, secondo il principio della disponibilità e reciprocità, e la facoltà di interrogazioni automatizzate dei dati dattiloscopici e dei profili del DNA.

L'intesa prevede, in particolare, che vengano individuati punti di contatto nazionali e i mezzi di comunicazione (articolo 5), nonché stabilite procedure di consultazione per la composizione delle controversie (articolo 19).

La facoltà di interrogazioni automatizzate prevista dall'Accordo è esercitata unicamente per la prevenzione e per l'attività di contrasto alle forme gravi di criminalità. Una specifica disposizione, relativa allo scambio di informazioni per fini preventivi, riguarda la materia del terrorismo e della criminalità organizzata (articolo 10).

L'Accordo internazionale consente ai punti di contatto nazionali di accedere ai dati di riferimento contenuti sia nei sistemi nazionali di identificazione delle impronte digitali appositamente creati che negli schedari dei profili dei DNA tramite interrogazioni automatizzate. Le modalità di trasmissione dei dati concordanti sono disciplinate dalla legislazione nazionale, nel rispetto dei diritti fondamentali e degli accordi internazionali in materia di garanzia dei dati personali. Successive intese attuative definiscono le modalità tecniche e procedurali relative alle interrogazioni automatizzate dei dati dattiloscopici e dei profili del DNA.

C'è da segnalare che il Garante per la protezione dei dati personali aveva espresso alcune riserve in ordine all'applicazione dell'Accordo in relazione alle norme europee ed internazionali in materia. Le sue riserve hanno trovato accoglimento con le previsioni, che prima ricordavo, di cui all'articolo 2, in particolare al comma 2.

Gli organismi designati per l'esecuzione dell'Accordo sono, per l'Italia, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e, per gli Stati Uniti d'America, il Dipartimento di giustizia e il Dipartimento per la sicurezza interna (articolo 23).

Gli oneri dell'Accordo sono quantificati in circa 10 milioni per l'anno 2013, e si prevede di farvi fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero degli affari esteri.

A tal riguardo, occorre precisare come la Commissione bilancio del Senato, nella valutazione del provvedimento, abbia espresso parere non ostativo, condizionato però ad una riformulazione della relativa copertura, aggiornandola alla nuova cifra di 10.248.000 euro. La Commissione affari esteri ha conseguentemente provveduto a modificare il testo con l'approvazione dell'emendamento 3.1, riferibile appunto ai 248.000 euro.

Gli oneri complessivi del disegno di legge sono in larga parte (9.922.000 euro) riconducibili alla sviluppo del sistema automatizzato di identificazione delle impronte (AFIS), ivi incluso l'adeguamento delle infrastrutture *hardware*, nonché specifici interventi di *software* e aggiornamento del sistema.

Il disegno di legge in esame, in sede consultiva, oltre al richiamato parere non ostativo con condizioni espresso dalla Commissione bilancio, ha ricevuto il parere favorevole della Commissione giustizia e quello non ostativo della Commissione affari costituzionali.

Ciò premesso, il relatore auspica l'approvazione del provvedimento anche da parte di questa Assemblea. (*Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Di Giacomo e Mancuso*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Maran. Ne ha facoltà.

MARAN (SCpI). Signor Presidente, colleghi, anche il mio Gruppo auspica l'approvazione sollecita del provvedimento. L'Accordo in ratifica, i cui negoziati hanno avuto inizio nel 2009, ha un'importanza strategica fondamentale proprio nell'azione di prevenzione e nell'attività investigativa di contrasto delle forme gravi di criminalità, considerato soprattutto il fatto che esso si fonda sulla condivisione di informazioni delicate, proprio perché questa condivisione è componente essenziale in questo settore. Esso si fonda anche sull'implementazione di tecnologie automatizzate volte a favorire forme di controllo più incisive, soprattutto alle frontiere. Noi pertanto riteniamo che l'Accordo vada rapidamente e sollecitamente ratificato. (*Applausi dal Gruppo SCpI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Stucchi. Ne ha facoltà.

STUCCHI (LN-Aut). Signor Presidente, seguirò l'esempio del collega Maran, perché penso sia inutile in quest'Aula ripetere dei concetti su cui tutti siamo d'accordo, anche se è da sottolineare l'importanza dei contenuti del testo al nostro esame. Tutti siamo favorevoli quando si tratta di lotta alle gravi forme di criminalità: lei, signor Presidente, è un esperto in materia perché ne è stato un interprete per tanti anni.

Credo si debba sottolineare un aspetto: quando c'era il Governo Berlusconi, quando al Governo vi era un Ministro dell'interno che si chiamava Roberto Maroni, vi era sicuramente una grandissima disponibilità e volontà nell'affrontare le tematiche della lotta a queste gravi forme di criminalità. Quindi, con un pizzico d'orgoglio, evitando di svolgere considerazioni che so essere condivise da tutti (perché le ho ascoltate in altre sedi), anticipo la dichiarazione di voto in sede di discussione generale e preannuncio il voto favorevole del Gruppo Lega Nord svolgendo un semplice ragionamento sui contenuti del provvedimento al nostro esame.

Si tratta di assumere informazioni e di avere dati che permettano di controllare quanto accade all'interno del nostro Paese senza violare la *privacy* di alcuno. In un momento così delicato, dove sono di estrema attualità tante tematiche che riguardano l'acquisizione dei dati (i quali sembra che spesso siano acquisiti in modo non perfettamente legale), è opportuno sottolineare che la ratifica di questo Accordo semplificherà lo scambio di informazioni, ma soprattutto codificherà il modo in cui questi scambi dovranno avvenire, proprio a tutela della *privacy* dei cittadini e con un occhio di riguardo alla sicurezza degli stessi.

Nell'Accordo in esame si riesce a trovare un perfetto connubio tra queste due cose: si tratta di due obiettivi importanti che ci spingono quindi ad approvare celermente il disegno di legge in esame. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Orellana. Ne ha facoltà.

ORELLANA (M5S). Presidente, colleghi, il presente disegno di legge ha lo scopo di ratificare

l'Accordo firmato il 28 maggio 2009 fra l'Italia e gli Stati Uniti in tema di lotta alla criminalità e al terrorismo.

In estrema sintesi, questo Accordo, una volta diventato operativo, consentirà al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e, per gli Stati Uniti d'America, al Dipartimento di giustizia e al Dipartimento per la sicurezza interna (NSA) una condivisione delle informazioni ed una implementazione di tecnologie automatizzate.

Le informazioni da condividere sono specificatamente i dati dattiloscopici e il DNA. L'Accordo autorizza i rispettivi punti di contatto nazionali ad accedere, tramite interrogazioni automatizzate, ai dati di riferimento contenuti sia nei sistemi nazionali di identificazione delle impronte digitali appositamente creati, sia negli schedari dei profili del DNA. Oltre a queste informazioni (impronte digitali e DNA) potranno essere forniti altri dati alla nostra controparte statunitense per quanto indicato nell'articolo 10.

L'articolo 10 infatti è forse il più importante e, a mio parere, controverso. Esso stabilisce che le parti possano inviarsi reciprocamente - per tramite dei punti di contatto nazionali - ulteriori dati personali allo scopo di perseguire reati gravi come il terrorismo e/o la criminalità organizzata.

Merita particolare attenzione il comma 4 di questo articolo, che specifica che le parti non possono imporre restrizioni generiche all'invio dei dati a causa degli *standard* giuridici della parte richiedente. L'Italia, ad esempio, non si potrà opporre a richieste di dati adducendo, ad esempio, carenze legislative negli Stati Uniti nella gestione dei dati personali. L'impegno che si sottoscrive ora vincola fortemente l'Italia a inviare i dati che gli investigatori statunitensi richiedessero senza potersi di fatto opporre.

Pur non essendo questa la sede della valutazione dell'ordinamento giuridico statunitense in materia di *privacy* (e pur rientrando gli Stati Uniti fra le democrazie occidentali più avanzate ed essendo nostri tradizionali alleati), questa disposizione dovrebbe meritare maggiore attenzione, anche solo per evitare che possa esser foriera di problematiche connesse a violazioni, eventualmente legalizzate, del diritto di chi, accidentalmente e ingiustamente, dovesse incappare in dette procedure.

Da semplice cittadino mi domando inoltre se non sia un'eccessiva apertura di credito verso l'alleato statunitense il fornire dati su persone magari incensurate, ma che si teme possano commettere reati gravi (questo, infatti, è il senso dell'articolo 10). Su quali valide circostanze si possono fondare questi timori? Il rischio è di consentire che vengano forniti dati di persone innocenti alle autorità statunitensi senza un sufficiente controllo da parte della nostra autorità giudiziaria.

Inoltre, questo Accordo firmato quasi cinque anni fa andrebbe riconsiderato in questo specifico momento storico, nel quale recenti rivelazioni dei *media* hanno minato la fiducia reciproca fra i tradizionali alleati occidentali in tema di sicurezza. Mi riferisco, in particolare, allo scandalo del Datagate. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Come sapete, la NSA, ovvero proprio il Dipartimento di sicurezza interna americano, che sarà uno dei punti di contatto oggetto del presente Accordo, si è distinta per una imponente e illegale raccolta di dati sulle comunicazioni fra cittadini al di fuori degli Stati Uniti. In Italia ben 46 milioni di comunicazioni al mese sono sotto controllo, sono tracciate dalla NSA. Eppure, nel 2007, l'attuale presidente Obama, da senatore, denunciò gli eccessi dell'Amministrazione Bush nello spionaggio interno dei propri cittadini e promise di ridurlo drasticamente. Ora, molti suoi stessi elettori sono sgomenti nello scoprire che il loro Presidente non solo ha continuato con la stessa politica di raccolta dati, ma l'ha anche ampliata.

Gli alleati europei, come sappiamo, sono tra le prime vittime. Le nostre rappresentanze diplomatiche come quelle di altre Nazioni europee sono finite nel mirino della raccolta dati illegale degli Stati Uniti: «Obiettivo Cicuta» era il nome, dato dagli agenti segreti americani, alla missione diplomatica italiana presso l'ONU; «Obiettivo Bruneau» era invece quello della nostra ambasciata a Washington. Questo ha scatenato, la scorsa estate, un coro di proteste dei principali *leader* europei (i più accaniti sono stati il presidente francese Hollande e la cancelliera tedesca Merkel).

Il presidente Obama e il suo *staff* hanno offerto risposte concilianti, di rinnovata amicizia e

collaborazione, che potrebbero essere riassunte con un laconico: così fan tutti. Eppure, più volte è stato negato che i nostri servizi segreti agissero in modo analogo e ci è stato detto che le autorità italiane non conoscessero l'esistenza del sistema statunitense PRISM alla base di questo scandalo di dimensioni planetarie.

Ma proviamo a soffermarci un attimo sulla nobile giustificazione, in nome della quale molto, troppo è stato permesso, non ultimo la violazione di un certo numero di diritti fondamentali: la lotta al terrorismo internazionale. È una giustificazione che sembra, in certe occasioni, vacillare: «Vi controlliamo per il vostro bene, per la vostra sicurezza, spulciamo le vostre comunicazioni, i vostri acquisti per prevenire tragedie, morti, disperazione». Bene, il dato è ancora più preoccupante di quanto appaia se consideriamo che, ad essere spiati, a grondare microspie, cimici, microfoni e chissà quant'altro erano gli uffici delle principali istituzioni europee: BCE, Commissione europea, Consiglio, Parlamento europeo e le rappresentanze diplomatiche dei Paesi europei presso organismi internazionali (ONU). Stando a questo sillogismo, Francoforte o Bruxelles avrebbero un grado di pericolosità molto più elevato di Kabul o Baghdad, se nella sola città tedesca di Francoforte la NSA, in un giorno, intercettava in media milioni di chiamate e oltre 10 milioni di comunicazioni via Internet. Questi dati fanno pensare - può darsi che io pecchi in malizia - più che all'antiterrorismo, ad una capillare ricerca di preziose informazioni politiche e, soprattutto, economiche, a vantaggio degli Stati Uniti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

In questo momento, con questo scenario, ritengo utile e necessario valutare con la giusta attenzione la ratifica di questo Accordo, anche come segnale di critica verso l'alleato statunitense, a cui pure dobbiamo tanto e con il quale i legami di amicizia non possono essere comunque messi in discussione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Razzi. Ne ha facoltà.

[RAZZI](#) (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, chiedo di poter allegare il mio intervento. Il mio Gruppo voterà a favore della ratifica.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

[COMPAGNA](#), *relatore*. Signor Presidente, molto sobriamente esprimo gratitudine per la disponibilità favorevole alla ratifica espressa dai colleghi Maran, Stucchi e Razzi. Quanto al collega Orellana, mi è parso che le sue osservazioni critiche siano abbastanza laterali all'articolato, perché, prendendo come sponda l'articolo 10, il collega Orellana si domanda e ci domanda se non ci sia un eccesso di apertura di credito nei confronti della grande democrazia americana, del nostro alleato di riferimento dell'ultimo mezzo secolo in politica internazionale, e se questo riferimento non debba venir meno in seguito ad alcune vicende che il senatore stesso ha evocato proprio in tema di protezione dei dati personali.

Io risponderei al collega Orellana con molta schiettezza e sincerità: noi abbiamo molta fiducia e apriamo volentieri credito, come consolidata istituzione democratica, al Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti d'America. Per quel che concerne le preoccupazioni evocate anche in noi da alcune recenti vicende, cui si è richiamato il collega Orellana, ci sembrerebbe improprio farle cadere nella politica che, come ricordava il senatore Maran, dopo gli accordi di Prüm si è dipanata in Europa contro il terrorismo e contro la più grave criminalità organizzata.

Di qui l'auspicio di una rapida e sollecita approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[PISTELLI](#), *vice ministro degli affari esteri*. Signor Presidente, il livello della cooperazione fra le due polizie, quella italiana e quella americana, è da molto tempo ottimo (voglio ricordare che la DEA ha esperti distaccati presso i nostri uffici italiani, così come l'ufficio antidroga italiano ha esperti distaccati presso le strutture americane) e questo Accordo riveste un fortissimo interesse bilaterale innanzitutto per il nostro Paese. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Prego i colleghi di fare un po' di silenzio.

Continui pure il suo intervento, vice ministro Pistelli.

PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri*. Troppo spesso pensiamo che gli accordi che stipuliamo o che ratifichiamo li facciamo in omaggio a una richiesta altrui. In realtà, questo Accordo corrisponde a un forte interesse bilaterale e nostro alla condivisione di informazioni per il contrasto al crimine transnazionale.

Come richiamato in discussione, l'Accordo è fatto sulla falsariga dei testi già negoziati col Trattato di Prüm fra diversi Paesi europei (Belgio, Germania, Spagna, Francia, Olanda, Lussemburgo ed Austria), e l'unico elemento di obiezione che era stato sollevato dal Garante per la protezione dei dati personali è stato superato, avuto riguardo all'articolo 2, comma 2, dell'Accordo di esecuzione, che tiene conto della legislazione italiana in materia di *privacy*.

Segnalo, come diceva il collega Stucchi, che l'Accordo è stato firmato nel 2009, quando il Ministro dell'interno era Maroni, ma che, a differenza del nostro ordinamento, in quello americano tale intesa può entrare direttamente in vigore nel quadro del *Visa Waiver Program*: cioè, siamo noi ad essere in difetto, con cinque anni di ritardo, rispetto a un'intesa che poteva già entrare in funzione, secondo l'ordinamento americano, cinque anni fa. Quindi, prima facciamo e davvero meglio è per tutti. Io rivendico, a nome del Governo, di avere rimesso dentro una *pipeline* parlamentare questo testo, la cui ratifica non era stata completata nell'ambito della scorsa legislatura.

Essendo la prima seduta del 2014, colgo l'occasione per rivolgere a tutti i colleghi del Senato gli auguri di un buono e proficuo 2014. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ricambiamo gli auguri del Governo.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione. (*Brusio*).

Colleghi, per favore, non siamo allo stadio.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1053

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 2.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1053

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 3.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1053

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 4.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1053

PRESIDENTE.

Passiamo alla votazione finale.

MARAN *(SCpI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAN *(SCpI)*. Signor Presidente, intervengo solo per annunciare il voto favorevole del Gruppo cui appartengo. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

ROMANO *(PI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO *(PI)*. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Per l'Italia. *(Applausi dal Gruppo PI)*.

STUCCHI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STUCCHI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, come ho detto prima nel corso della discussione generale, voteremo a favore della ratifica dell'accordo al nostro esame, che riteniamo importante e che ci

auguriamo entri presto in vigore. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e NCD*).

GIARRUSSO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (M5S). Signor Presidente, il Movimento 5 Stelle ha evidenziato la particolarità dello stato dei rapporti con il nostro alleato americano in questo particolare momento, ma soprattutto la mancanza assoluta di qualunque tipo di dibattito in ordine ai fatti gravissimi che sono stati richiamati proprio in relazione ai rapporti con le attività illegittime di *intelligence* espletate dallo stesso nostro alleato.

Il Movimento 5 Stelle voterà a favore della ratifica dell'accordo in votazione per senso di responsabilità, ma con tutte le riserve già avanzate in ordine alla gestione di questo tipo di informazioni e al controllo su di esse, che deve essere massimo. Nell'ultimo anno la politica è stata silente su questi problemi. Ricordiamo benissimo in queste Aule quando altri, su intercettazioni del tutto legittime della magistratura, hanno sollevato polveroni indecenti e indicibili (*Applausi dal Gruppo M5S*), tacendo invece quando i nostri alleati americani hanno intercettato tutto e tutti per i loro scopi. Altro che terrorismo! Altro che lotta alla malavita! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

URAS (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS (Misto-SEL). Signor Presidente, intervengo solo per annunciare il voto favorevole del Gruppo Misto-SEL. (*Applausi del senatore Sibilìa*).

AMORUSO (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMORUSO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, anch'io intervengo per svolgere una breve dichiarazione di voto a nome del Gruppo Forza Italia.

Come sappiamo benissimo, la lotta al terrorismo e alla criminalità è fondamento del vivere civile e della sicurezza internazionale. Gli ottimi rapporti - come riportava il rappresentante del Governo - tra il Governo italiano e gli Stati Uniti in questo campo non fanno che avvalorare ancora di più la necessità di procedere immediatamente all'approvazione di questo provvedimento, che riguarda anche aspetti moderni di partecipazione e di intervento da parte delle due polizie, in modo particolare per quanto riguarda l'attività investigativa e di contrasto alle forme gravi di criminalità, attraverso sia la condivisione di informazioni che la facoltà di interrogazioni automatiche dei dati dattiloscopici e dei profili del DNA.

Penso che questa, come già emerso nelle dichiarazioni di voto e nel voto dei singoli articoli, rappresenti una volontà comune del Senato. Anche il Gruppo di Forza Italia, per tali ragioni, voterà a favore di questo provvedimento. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

RUSSO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche il Gruppo Partito Democratico voterà convintamente a favore di questo provvedimento, la cui bontà si manifesta anche alla luce dell'unanimità del voto che è stato espresso in Commissione, e anche nelle precedenti votazioni. Esso testimonia, come è stato ricordato, il grado di assoluta qualità della cooperazione tra Stati Uniti e Italia in questo campo, che è già esemplificata nell'ambito delle Nazioni Unite: ricordo la Convenzione di Palermo del 2000, che rappresenta proprio la *Magna Charta* di cornice rispetto alla lotta alla criminalità organizzata a livello internazionale.

Vogliamo sottolineare il fatto che, nonostante le criticità ricordate anche in quest'Aula (e mi fa piacere che l'accordo preveda garanzie esplicite di *privacy*, sulle quali il Parlamento e il Governo sono chiamati a vigilare), sia proprio il livello internazionale di cooperazione a garantire meglio di ogni altra cosa i cittadini e le forze di polizia rispetto all'efficacia dell'azione di queste.

È per questo che non soltanto questo accordo, ma anche la cooperazione a livello europeo - ricordiamo

il terzopilastro del Trattato dell'Unione europea, che comprende e ha come *focus* il tema oggi in esame - ci spingono sempre di più verso una cooperazione che ci permetterà di rendere più omogenee ed efficaci le strumentazioni, anche informatiche, che costituiscono l'oggetto dell'Accordo in ratifica: si tratta di una cooperazione che fa fronte ai terribili problemi che il mondo contemporaneo ci pone.

Ribadisco, quindi, il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico. (*Applausi dal Gruppo PD*).

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevicchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Constato che l'approvazione è avvenuta all'unanimità.

Su atti di intimidazione nei confronti di due ricercatori scientifici a Milano

GIOVANARDI (NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (NCD). Signor Presidente, nell'associarmi alla solidarietà per la collega vittima di uno spiacevole episodio, faccio presente che i muri di Milano sono stati riempiti di manifesti su cui due ricercatori scientifici, due professori ordinari di farmacologia presso l'Università di Milano, vengono chiamati per nome e cognome e definiti assassini e vivisettori, con l'indirizzo e il numero telefonico di casa e l'invito a contattare i «boia», come sono definiti i ricercatori su questi manifesti. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Prego, colleghi, allontanatevi dall'Aula in silenzio.

GIOVANARDI (NCD). Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione sull'*escalation* di violenza, non soltanto verbale, che caratterizza questo Paese: abbiamo assistito tutti con stupore e indignazione agli insulti che pubblicamente vengono rivolti a persone, come ad esempio l'onorevole Bersani nel momento della malattia. Ma c'è di peggio, come indicare quali assassini, chiamandoli per nome e cognome, dei ricercatori scientifici, esponendoli a rischi alla fine di un anno in cui, in dodici mesi, gli attentati, le prevaricazioni e i danneggiamenti si sono ripetuti puntualmente. Noi siamo nell'ambito dell'ecoterrorismo, e tali atti richiamano non soltanto, signor Presidente.... (*Brusio*).

Signor Presidente, io le sto parlando di due professori universitari che su manifesti affissi a Milano sono stati indicati come assassini, come vivisettori, con l'indicazione del numero telefonico e dell'indirizzo di casa e con l'invito a rivolgersi a quei «boia», perché tali sono definiti! Siamo nella scia di una serie di atti concreti, di danneggiamenti terroristici, di irruzioni all'interno di laboratori dove i ricercatori sono stati intimiditi e da cui le cavie sono state fatte scappare. Stiamo quindi parlando di parole e di fatti, in una *escalation* drammatica che ha coinvolto anche una povera giovane, di poco più di vent'anni, Caterina, che è stata insultata soltanto perché rivendicava il diritto di vivere e di essere

curata.

Credo che le autorità, soprattutto quando dalle parole si passa a manifestazioni così eclatanti come le liste di proscrizione stampate e affisse sui muri di Milano, possano anche rintracciare i mandanti di questi manifesti e perseguirli, come è giusto che sia, prima che nel nostro Paese, come al solito, si pianga dopo che saranno avvenuti fatti che diventano inevitabili nel clima di odio che qualcuno sta creando. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Sulla votazione finale del disegno di legge n. 1053

[SCILIPOTI](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, per quanto riguarda la ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009, avevo espresso un voto favorevole. Purtroppo, però, la mia postazione non era funzionante.

Dichiaro, pertanto, che il mio voto, pur se non risulta, era ed è favorevole.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Sull'opportunità di introdurre un contrassegno identificativo per le forze dell'ordine

[MARTELLI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (*M5S*). Signor Presidente, vorrei parlare oggi di una questione che ritorna ciclicamente, ogni volta che si verificano incidenti di piazza o che qualcuno solleva il velo sulla questione. Si tratta dell'identificativo delle forze dell'ordine. Sappiamo bene che tale questione sorge tutte le volte che si svolgono manifestazioni durante le quali si scatenano violenze, più o meno evitabili. Ebbene, tutte le volte che accade questo si creano le solite fazioni: qualcuno è favorevole, qualcuno è contrario, adducendo i pretesti più assurdi.

Nel ricordare che il Movimento 5 Stelle ha da mesi presentato una mozione affinché ci sia un codice identificativo sia sugli strumenti di offesa che su quelli di difesa, cioè il casco, la pettorina e lo sfollagente, affinché ciascuno sia responsabile del suo proprio armamentario di sicurezza, volevo anche ricordare che queste cose ce le dice l'Europa. Noi ripetiamo «l'Europa ci dice» solamente quando ci fa comodo. Ebbene, nel 2001 il Consiglio d'Europa ha varato il codice europeo di etica per la polizia, che affronta questioni quali il rapporto fra polizia e sistema di giustizia penale. Negli articoli 36, 37 e 38 il codice dice che non si devono infliggere trattamenti inumani, e, all'articolo 45, che gli appartenenti alle forze di polizia, in occasione dei loro interventi, devono essere in grado di dar conto della propria qualità e della propria identità professionale.

Una risoluzione del Parlamento europeo del 2012 evidenzia che il Parlamento esprime preoccupazione per il ricorso ad una forza sproporzionata da parte della polizia durante eventi pubblici e manifestazioni nell'Unione europea ed invita gli Stati membri a provvedere affinché il controllo giuridico e democratico delle autorità incaricate dell'applicazione della legge e del loro personale sia rafforzato.

Inoltre, lo stesso Sindacato dei lavoratori di polizia, il SILP, ha dichiarato nel novembre 2012 che gli agenti che fanno ordine pubblico devono indossare un codice identificativo alfanumerico, dandone anche la spiegazione, con riferimento all'esigenza di realizzare un duplice effetto: trasparenza verso l'opinione pubblica e garanzia dei poliziotti nello svolgere il loro servizio.

Quindi, ogni volta che pensiamo al codice identificativo, ricordiamoci che ci sono delle convenzioni e

delle risoluzioni che noi stessi abbiamo sottoscritto, e abbiamo il dovere di ottemperarvi. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Su una manifestazione svoltasi presso il domicilio della senatrice Granaiola [BOTTICI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (M5S). Signor Presidente, vorrei rispondere al senatore Lepri per chiarire che la manifestazione a Viareggio (che era un *flash mob*, quindi non una manifestazione nei termini conosciuti, ma un atto dimostrativo) è stata organizzata da gruppi locali che godono della più completa autonomia, e che le relative autorizzazioni sono state rilasciate dagli organi competenti (questura), che erano ben a conoscenza di dove essa si sarebbe svolta (di fronte alla stazione). Poi i giornali, che hanno tirato fuori la questione della casa della senatrice Granaiola, hanno ingigantito un po' il tutto.

La manifestazione si è svolta in modo goliardico e canzonatorio (alcuni erano vestiti da befana). Comunque possiamo comprendere l'imbarazzo e l'inquietudine della senatrice Granaiola - e per questo ci scusiamo in qualche modo - per essere stata presa come capro espiatorio contro il suo partito, ma non possiamo dimenticare i vari fatti che hanno portato a questa manifestazione. (*Commenti dal Gruppo PD*). Vi ricordo che negli ultimi mesi in questo Parlamento ne abbiamo viste di tutti i colori.

Ribadisco quindi che è stata una manifestazione di un gruppo locale, che non ha chiesto né confermato la nostra presenza come parlamentari. Come abbiamo detto più volte in quest'Aula, le persone fuori, i cittadini comuni, non riescono a comprendere quello che accade in queste Aule, quindi hanno bisogno di fatti concreti a favore degli stessi, non sempre di alcune *lobby* o di altri regalini che dal Governo vengono fatti ad alcune associazioni, o quant'altro (ricordo che il Governo è comunque a formazione PD).

Pertanto ribadisco che, se il Governo ed i parlamentari fanno delle cose concrete, le manifestazioni poi si fermano da sole. (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD*).

[GRANAIOLA](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANAIOLA (PD). Signor Presidente, mi corre l'obbligo di precisare alcuni aspetti.

Ringrazio la senatrice Bottici per aver voluto fare delle precisazioni, ma non è vero che la stampa ha ingigantito la cosa, perché se va a vedere le foto sulla stampa vedrà che la manifestazione era esattamente davanti alla mia casa. Quindi, nessuna esagerazione dalla stampa.

Se è una goliardia augurare ad una persona la «fine molecolare», credo che la goliardia la conoscano poco. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 8 gennaio 2014

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 8 gennaio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 17,54).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009 ([1053](#))

ARTICOLI NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 dell'Accordo stesso.

2. Al fine di assicurare la migliore operatività dell'Accordo di cui all'articolo 1, entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottati i decreti a norma degli articoli 46, 49, 53 e 57 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a euro 10.248.000 per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Intervento del senatore Razzi nella discussione generale del disegno di legge n. 1053

Signor Presidente, colleghi senatori, l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America, in materia di cooperazione di polizia nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, propone, attraverso la facoltà di interrogazioni automatizzate dei dati dattiloscopici e dei profili del DNA, strumenti nuovi e più efficaci di lotta.

Il Trattato intergovernativo di Prüm del 2005 ha fatto da guida alla ratifica oggetto della discussione, ponendo l'attenzione al terrorismo e alle gravi forme di criminalità frontaliere. La ratifica dell'Accordo, fatto a Roma il 28 maggio 2009, dunque, non è in discussione soprattutto perché non compromette né

incide sulle procedure di assistenza giudiziaria internazionale.

La cooperazione e gli sforzi per fare fronte a forme gravi di criminalità combina l'esperienza, lo scambio e la condivisione delle informazioni gestite dai nuovissimi mezzi che le tecnologie e l'automazione offrono per ottimizzare gli interventi repressivi e di controllo.

L'articolata previsione attuativa prevede, nello specifico, soprattutto nella fase di prevenzione, che i profili del DNA e quelli delle impronte digitali non identifichino l'identità dei soggetti e ciò, per quanto ci riguarda, è fondamentale.

Il sistema di contrasto in esame, apparentemente scontato dato l'oggetto dell'analisi, e cioè forme di criminalità definite ed individuate come gravi, in realtà ha avuto bisogno di un *iter* che ne avesse maturato l'attuazione tenendo conto di legislazioni, di sistemi e di apparati giudiziari diversi. Infatti, il rispetto delle reciproche piattaforme di sovranità esige, secondo il testo, di una "chiara concordanza".

Nel corpo dell'Accordo vengono indicati i limiti al trattamento dei dati e delle informazioni, le procedure per la rettifica, il blocco o la cancellazione dei dati, le modalità di documentazione, le misure tecniche ed organizzative tese alla sicurezza.

Le intese attuative definiscono, opportunamente, i limiti quantitativi delle richieste, le modalità tecniche e procedurali di accesso alle banche dati garantendo un elevato livello di sicurezza alla trattazione delle informazioni e dei dati personali e sensibili, i limiti al trattamento dei dati e delle informazioni, le procedure per la rettifica, il blocco o la cancellazione dei dati, le modalità di documentazione e le misure tecniche e organizzative tese alla sicurezza.

Il Gruppo di Forza Italia voterà la ratifica, oltre che per gli obiettivi di lotta e di prevenzione alla criminalità definita grave, anche e soprattutto per l'articolata procedura che non rifugge dall'ottica garantista della quale come schieramento politico siamo gli strenui difensori.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1053:

sull'articolo 1, i senatori Castaldi e Anitori avrebbero voluto esprimere un voto favorevole; sugli articoli 2, 3 e 4, il senatore Castaldi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Abbado, Bertorotta, Bitonci, Bubbico, Calderoli, Caleo, Ciampi, Cirinna', Collina, Davico, De Pietro, De Poli, Fazzone, Filippin, Floris, Formigoni, Guerra, Longo Fausto, Guilherme, Maturani, Messina, Minniti, Monti, Piano, Pinotti, Saggese, Santini, Spilabotte, Stucchi, Turano, Vaccari, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casini e De Cristofaro, per attività della 3a Commissione permanente.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Scilipoti Domenico

Disciplina dei musei del mare (1220)

(presentato in data 20/12/2013) ;

Senatori Ichino Pietro, Ricciuti Lucrezia, Berger Hans, Bonfrisco Anna Cinzia, Fucksia Serenella, Giannini Stefania, Romano Lucio, Tonini Giorgio, Susta Gianluca, Della Vedova Benedetto, Di Giorgi Rosa Maria, Favero Nicoletta, Idem Josefa, Lanzillotta Linda, Lepri Stefano, Maran Alessandro, Mineo Corradino, Olivero Andrea, Puppato Laura, Ruta Roberto, Santini Giorgio

Disposizioni volte a favorire l'utilizzazione in attività di utilità pubblica delle competenze e capacità delle persone sospese dalla prestazione lavorativa contrattuale con intervento della Cassa integrazione guadagni (1221)

(presentato in data 23/12/2013) ;

Senatore Manconi Luigi

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione e cessione della cannabis indica e dei suoi derivati (1222)

(presentato in data 07/1/2014) ;

Senatori Nencini Riccardo, Buemi Enrico, Longo Fausto Guilherme

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di attribuzione del diritto di elettorato attivo nelle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali ai cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno di età (1223)

(presentato in data 07/1/2014) .

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni (1212)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

C.1542 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.1408, C.1737, C.1854)

(assegnato in data 03/01/2014) ;

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Conversione in legge del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore (1213)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea); E' stato inoltre deferito alla 1° Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

(assegnato in data 03/01/2014) ;

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (1214)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali; E' stato inoltre deferito alla 1° Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

(assegnato in data 03/01/2014) ;

5ª Commissione permanente Bilancio

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali (1215)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali; E' stato inoltre deferito alla 1° Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento

(assegnato in data 03/01/2014) .

Governo, trasmissione di atti

Negli scorsi mesi di novembre e dicembre 2013 sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione dei Ministeri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'interno, dello sviluppo economico, per l'esercizio finanziario 2013, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa. Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 19 dicembre 2013, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2012 dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), corredata del bilancio di previsione per l'anno 2012 e del rendiconto generale per l'anno 2011.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 13a Commissione permanente (Atto n. 210).

Regioni e province autonome, trasmissione di atti

Con lettere in data 24 dicembre 2013, la Presidenza della Regione autonoma della Sardegna, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modificazioni, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Regione del 20 dicembre 2013, nn. 162 e 163, concernenti, rispettivamente, lo scioglimento del consiglio comunale di Tortoli (Ogliastra) e di Castelsardo (Sassari).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 6 dicembre 2013, ha inviato il testo di cinquantuno risoluzioni approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 18 al 21 novembre 2013:

una risoluzione sul progetto di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (*Doc. XII, n. 204*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 5a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 7/2013 dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione III- Commissione (*Doc. XII, n. 205*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 5a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla posizione del Consiglio in merito al progetto di bilancio rettificativo n. 8/2013 dell'Unione europea per l'esercizio 2013, Sezione III- Commissione (*Doc. XII, n. 206*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 5a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "ERASMUS PER TUTTI" il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (*Doc. XII, n. 207*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 7a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (*Doc. XII, n. 208*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 7a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce per il periodo 2014-2020 il programma "L'Europa per i cittadini" (*Doc. XII, n. 209*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa (*Doc. XII, n. 210*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli

orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (*Doc. XII, n. 211*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica di taluni atti legislativi nel settore delle statistiche dell'agricoltura e della pesca (*Doc. XII, n. 212*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (*Doc. XII, n. 213*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa all'accettazione, a nome dell'Unione, dell'emendamento agli articoli 25 e 26 della Convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali (*Doc. XII, n. 214*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (*Doc. XII, n. 215*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 10a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto comune relativo al progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014 approvato dal comitato di conciliazione nell'ambito della procedura di bilancio (*Doc. XII, n. 216*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 5a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla posizione del Consiglio concernente il progetto di bilancio rettificativo n. 9/2013 dell'Unione europea per l'esercizio 2013, Sezione III- Commissione (*Doc. XII, n. 217*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 5a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione e il funzionamento dei sistemi europei di radionavigazione via satellite (*Doc. XII, n. 218*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania (*Doc. XII, n. 219*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a, alla 5a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Federazione russa sui precursori di droghe (*Doc. XII, n. 220*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (*Doc. XII, n. 221*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 5a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (*Doc. XII, n. 222*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento,

alla 3a, alla 5a, alla 11a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale e l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (*Doc. XII, n. 223*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 5a, alla 11a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (*Doc. XII, n. 224*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 5a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE)n. 1084/2006 del Consiglio (*Doc. XII, n. 225*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 5a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di istituzione e di funzionamento di tali gruppi (*Doc. XII, n. 226*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 5a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e relative misure (*Doc. XII, n. 227*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (*Doc. XII, n. 228*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (*Doc. XII, n. 229*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) (*Doc. XII, n. 230*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (*Doc. XII, n. 231*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che modifica il regolamento (UE) n. [...] [SR] per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione per l'esercizio 2014 e che modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 nonché i regolamenti (UE) n. [...] [PD], (UE) n. [...] [HZ] e (UE) n. [...] [OCM] per quanto riguarda la loro applicazione nel corso dell'esercizio 2014 (*Doc. XII, n. 232*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 5a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni relative alla

gestione finanziaria per alcuni Stati membri in gravi difficoltà, o minacciati di trovarsi in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria e per quanto attiene alle norme di disimpegno per alcuni Stati membri (*Doc. XII, n. 233*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 5a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda la dotazione finanziaria del Fondo sociale europeo per alcuni Stati membri (*Doc. XII, n. 234*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 5a, alla 11a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro (*Doc. XII, n. 235*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla fissazione delle sedi delle istituzioni dell'Unione europea (*Doc. XII, n. 236*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 (*Doc. XII, n. 237*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 7a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e di innovazione "Orizzonte 2020" (2014-2020) (*Doc. XII, n. 238*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 7a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT): il contributo dell'EIT a un'Europa più innovativa (*Doc. XII, n. 239*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 7a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (*Doc. XII, n. 240*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 7a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (2014 - 2020) (*Doc. XII, n. 241*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014 - 2020) - Orizzonte 2020 (*Doc. XII, n. 242*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 7a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee (*Doc. XII, n. 243*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale (*Doc. XII, n. 244*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 11a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) (*Doc. XII*, n. 245). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione per l'imposizione fiscale nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Fiscalis 2020) e abroga la decisione n. 1482/2007/CE (*Doc. XII*, n. 246). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione per la dogana nell'Unione europea per il periodo 2020-2020 (Dogana 2020) e abroga la decisione n. 624/2007/CE (*Doc. XII*, n. 247). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) per quanto riguarda i termini di attuazione e applicazione e il termine di abrogazione di talune direttive (*Doc. XII*, n. 248). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla situazione dell'agenda di Doha per lo sviluppo e i preparativi per la nona conferenza ministeriale dell'OMC (*Doc. XII*, n. 249). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune (conformemente alla relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sulla politica estera e di sicurezza comune) (*Doc. XII*, n. 250). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 4a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla base tecnologica e industriale della difesa europea (*Doc. XII*, n. 251). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 4a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul Bangladesh: diritti umani e prossime elezioni (*Doc. XII*, n. 252). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una risoluzione sulla situazione dei lavoratori migranti in Qatar (*Doc. XII*, n. 253). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 11a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sull'equità della giustizia in Bolivia, in particolare i casi di Elöd Tóásó e Mario Tadic (*Doc. XII*, n. 254). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 23 dicembre 2013, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sulla clonazione di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina allevati e fatti riprodurre a fini agricoli (COM (2013) 892 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 9ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere

motivato entro il termine del 6 febbraio 2014.

Le Commissioni 3^a, 12^a e 14^a potranno formulare osservazioni e proposte alla 9^a Commissione entro il 30 gennaio 2014.

La Commissione europea, in data 23 dicembre 2013, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di direttiva del Consiglio relativa all'immissione sul mercato di prodotti alimentari ottenuti da cloni animali (COM (2013) 893 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 9^a Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 6 febbraio 2014.

Le Commissioni 3^a, 12^a e 14^a potranno formulare osservazioni e proposte alla 9^a Commissione entro il 30 gennaio 2014.

La Commissione europea, in data 23 dicembre 2013, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi prodotti alimentari (COM (2013) 894 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 9^a Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 6 febbraio 2014.

Le Commissioni 3^a, 12^a e 14^a potranno formulare osservazioni e proposte alla 9^a Commissione entro il 30 gennaio 2014.

La Commissione europea, in data 23 dicembre 2013, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (COM (2013) 919 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 13^a Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 6 febbraio 2014.

Le Commissioni 3^a, 10^a e 14^a potranno formulare osservazioni e proposte alla 13^a Commissione entro il 30 gennaio 2014.

La Commissione europea, in data 23 dicembre 2013, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici e che modifica la direttiva 2003/35/CE (COM (2013) 920 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 13^a Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 6 febbraio 2014.

Le Commissioni 3^a e 14^a potranno formulare osservazioni e proposte alla 13^a Commissione entro il 30 gennaio 2014.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Le senatrici Nugnes e Moronese hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01419 del senatore Puglia ed altri.

Interrogazioni

[DI BIAGIO](#), [MARTELLI](#), [MARINELLO](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del*

mare e dello sviluppo economico - Premesso che:

l'art. 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto la riapertura delle trivellazioni per la ricerca di idrocarburi nei mari italiani, determinando il rischio di gravi criticità di natura ambientale, esponendo i nostri ecosistemi marini alla sconsiderata speculazione da parte di soggetti imprenditoriali e industriali potenzialmente coinvolti;

a tal riguardo la 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato ha avviato un ciclo di audizioni, finalizzate ad una maggiore comprensione dell'impatto di tale normativa, che hanno coinvolto anche i referenti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

i dati presentati dai referenti di tali organismi di ricerca hanno evidenziato come un'effettiva riapertura delle trivellazioni e delle procedure esplorative per la ricerca del petrolio, lungi dal determinare il conseguimento di obiettivi energetici di rilievo, provocherebbe un danno ambientale di inestimabile valore per il nostro Paese, avendo un impatto deleterio sulla flora e sulla fauna marina, sullo stato delle acque e conseguentemente sul turismo che costituisce una delle principali attività principali nelle zone costiere del nostro Paese;

a seguito di tale ciclo di audizioni, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, la 13^a Commissione ha formulato, nell'ambito del parere espresso sul provvedimento, un'osservazione molto chiara, evidenziando come «nell'ambito complessivo delle finalità e degli obiettivi da conseguire mediante il decreto-legge n. 69 del 2013, andrebbe inoltre disposta la soppressione dell'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2013, n. 83 (cosiddetto decreto sviluppo)»;

è opportuno evidenziare che, in tema di protezione delle acque, l'Italia ha aderito alla Convenzione di Barcellona del 1976, rafforzata nel 1995, in materia di protezione dell'ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo: un accordo quadro al quale si ricollegano 7 protocolli aggiuntivi, tra i quali uno specifico protocollo relativo alla "protezione contro l'inquinamento da attività *offshore*", in vigore dal 24 marzo 2011 e che l'Italia non ha ancora ratificato;

il protocollo, al quale la UE ha aderito il 17 dicembre 2012 con decisione del Consiglio 2013/5/UE, prevede misure specifiche finalizzate a monitorare, prevenire, ridurre e combattere l'inquinamento derivante da attività di esplorazione, perforazione, estrazione, coltivazione, trasporto e stoccaggio di idrocarburi, nonché attività di ricerca relative a ruolo e sottosuolo marino;

la necessità e urgenza di provvedere alla ratifica del protocollo "Offshore" era già stata evidenziata, nel corso della XVI Legislatura, dalla 13^a Commissione permanente attraverso una risoluzione (Doc. XXIV, n. 22) che impegnava il Governo "ad avviare tutte le procedure necessarie per la ratifica" del protocollo della Convenzione di Barcellona "e ad operare per far sì che l'attuazione del Protocollo sia riconosciuta come priorità nell'attività della Convenzione di Barcellona per il biennio 2012-2013", si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che ancora oggi determinano un ulteriore ritardo nella ratifica, da parte dell'Italia del protocollo "Offshore" e se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno avviare quanto prima le procedure di ratifica del protocollo stesso;

quali iniziative, anche di natura normativa, il Governo intenda avviare al fine intervenire sull'art. 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, per evitare che i mari italiani vengano esposti al rischio di irreversibili danni di natura ambientale.

(3-00602)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[LANZILLOTTA](#) - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

con decreti dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze sono stati approvati incrementi delle tariffe autostradali, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, delle singole tratte autostradali nazionali;

il Ministro in indirizzo ha affermato di essere riuscito a "contenere gli aumenti delle tariffe autostradali

grazie a un'azione di calmieraggio svolta dal Ministero. A fronte di richieste che per alcune tratte arrivavano al 18 per cento, l'incremento si è fermato a una media del 3,9 per cento";

il Ministro ha inoltre affermato di aver previsto incontri con Aiscat, l'associazione delle concessionarie, con cui avviare un dialogo per verificare "strade nuove e consensuali rispetto agli attuali automatismi di adeguamento delle tariffe";

sempre secondo quanto affermato dal Ministro, incrementi superiori alla media sono stati riconosciuti a quei concessionari impegnati nella realizzazione di opere di rilevante interesse per lo sviluppo del Paese; a tal proposito si rileva che i rincari hanno interessato soprattutto il Nord, con il *record* della Milano-Como, dove l'aumento del pedaggio è stato pari all'11,5 per cento;

le convenzioni stipulate tra lo Stato, l'Anas e i privati sono diverse da concessionario a concessionario e i relativi testi non sono pubblici, con l'eccezione del *leader* di mercato, la società Autostrade, il cui contratto è regolato dalla legge;

solitamente le convenzioni legano gli aumenti tariffari a tre parametri oggettivi: il recupero dell'inflazione fino al 70 per cento (nel 2013 ai minimi, all'1,2 per cento), la remunerazione degli investimenti effettuati sulla rete e la remunerazione delle nuove operazioni;

la dichiarazione del Ministro in merito al contenimento dell'aumento dei pedaggi rispetto alle richieste dei concessionari pare in contrasto con il fatto che le convenzioni sono legate ai citati parametri oggettivi, e non si comprendono gli elementi di discrezionalità sulla cui base si è svolta la trattativa evocata dal Ministro;

considerato che:

a settembre 2013 si è insediata, con notevole ritardo, l'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita ai sensi dell'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto salva Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'art. 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni;

ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del decreto citato, all'Autorità è attribuito un ampio novero di competenze che comprendono, tra le altre, la determinazione dei pedaggi autostradali con il meccanismo del *price cap* per le nuove concessioni autostradali ma non per quelle già esistenti, di cui continua ad occuparsi il Ministero delle infrastrutture,

si chiede di sapere:

a quali criteri dovrebbero far riferimento meccanismi di adeguamento delle tariffe "consensuali" cui il Ministro in indirizzo ha fatto riferimento nelle sue dichiarazioni;

se non intenda invece farsi promotore di una modifica delle funzioni dell'Autorità dei trasporti affinché, ferme restando le clausole delle convenzioni vigenti, possa esserle attribuita la competenza relativa alla loro concreta applicazione sulla base di procedure oggettive, indipendenti e trasparenti.

(3-00600)

[FASANO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

in data 3 gennaio 2014 il quotidiano "Il Tempo", diretto da Gian Marco Chiocci, ha pubblicato una approfondita inchiesta sul *racket* delle case occupate a Roma;

in un articolo il giornalista Vincenzo Bisbiglia ha riferito di una videocamera nascosta con la quale è stata ripresa una conversazione di uno dei dirigenti delle occupazioni che diceva all'interlocutore: "quando ti chiamano devi andare ai picchettaggi o alle manifestazioni, però almeno dopo avrai un tetto sopra la testa";

esisterebbe, come riporta il giornalista, una specie di lista d'attesa parallela a quella ufficiale per le assegnazioni degli immobili, gestita zona per zona, dai vari movimenti per l'occupazione;

esisterebbe altresì una sorta di fondo cassa che va dai 7 ai 10 euro al mese da versare da parte del richiedente ed utilizzato dalle varie associazioni per fare qualche lavoro agli immobili;

si legge ancora che, in caso di sgombero o di allontanamento dal singolo palazzo occupato, i movimenti organizzati troverebbero immediatamente una nuova soluzione per il loro associato, garantendogli di non rimanere "in mezzo ad una strada";

nell'ambito della stessa inchiesta, in altro articolo, la giornalista Erica Dellapasqua riporta inoltre dei 58 "fortini" vietati alle forze dell'ordine, riferendo che si tratterebbe di immobili occupati abusivamente e per lo più di edifici pubblici, di enti pubblici e di ex strutture sanitarie; in un altro articolo, Bisbiglia riferisce altresì di una somma di 350.000 euro pagata da Cotral patrimonio SpA per utenze di acqua e luce nella sede di via dei Radiotelegrafisti 44, zona Laurentina, dove risultano alloggiare illegalmente circa 300 extracomunitari; si parla infine di un costo sociale di circa 35.000.000 di euro derivante dall'occupazione illegale di stabili pubblici e riferiti ai mancati pagamenti di bollette ed utenze, alla mancata riscossione dei canoni di affitto ed al danneggiamento delle strutture pubbliche, si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione ampiamente riportata nel servizio giornalistico pubblicato dal quotidiano "Il Tempo" in data 3 gennaio 2014;

se non ritenga di adottare ogni utile provvedimento per porre fine a tale situazione, garantendo gli opportuni e più adeguati controlli amministrativi.

(3-00601)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[PUPPATO](#), [D'ADDA](#), [CANTINI](#), [SCALIA](#), [IDEM](#), [PAGLIARI](#), [CUOMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [SCILIPOTI](#), [PEZZOPANE](#), [SOLLO](#), [ORELLANA](#), [BIGNAMI](#), [RICCHIUTI](#), [FUCKSIA](#), [FAVERO](#), [BONERISCO](#), [GAMBARO](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

la legge 5 febbraio 1992, n. 210, prevede un'indennità vitalizia, da corrisondersi ogni bimestre, per coloro che, a seguito di trasfusioni, vaccinazioni obbligatorie o somministrazione di emoderivati, hanno contratto l'epatite HCV e quindi hanno subito un danno, allo stato, irreversibile;

il beneficio economico, così come configurato dalla legge n. 210 del 1992, si articola in due componenti: l'indennizzo in senso stretto, che ammonta a circa il 6 per cento dell'indennizzo totale, unica componente rivalutata dal Ministero; la cosiddetta indennità integrativa speciale, componente che ammonta a 6.171,96 euro e che rappresenta circa il 94 per cento dell'indennizzo totale;

a seguito di diverse istanze di rimessione di Tribunali italiani e di un contrasto giurisprudenziale emerso nelle sentenze della stessa Corte di cassazione (n. 15894 del 2005; *contra* n. 21703 del 2009), la Corte costituzionale, con sentenza n. 293 del 2011, ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in cui si stabiliva che "Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso d'inflazione";

secondo la Corte costituzionale, i commi 13 e 14 contrastano con il principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3 della Costituzione, primo comma: da un lato, "per l'illegittima disparità di trattamento tra coloro il cui indennizzo (...), per effetto del d. l. n. 78 del 2010, non potrà essere rivalutato e coloro che riscuotono l'indennizzo rivalutato sulla base delle sentenze che hanno riconosciuto il relativo diritto", d'altro canto, per l'illegittima disparità di trattamento "tra i titolari di indennizzo (...) non rivalutato e gli altri titolari di prestazioni pensionistiche e assistenziali, in particolar modo i vaccinati (...) e le persone affette da sindrome da talidomide (...), per i quali l'indennizzo è integralmente rivalutato *ex lege*", (secondo l'art. 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che estende ai soggetti affetti da sindrome da talidomide l'indennizzo previsto all'art. 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, che ai sensi del comma 4 del medesimo art. 1 è annualmente rivalutato in base alla variazione degli indici ISTAT, non già con tasso d'inflazione programmata);

lo Stato eroga direttamente l'indennizzo ai danneggiati che hanno scoperto il contagio fino al 1° maggio 2001. Per le persone che hanno avuto riconosciuto il diritto dopo tale data il pagamento è demandato alle Regioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Governo si è comunque riservato l'onere economico derivante dal pagamento degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992 fino alla entrata in vigore delle disposizioni in materia di federalismo fiscale di cui art.

10 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

nonostante il trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni permane in capo al Ministero della salute la legittimazione passiva; in tal senso l'art. 123 del decreto legislativo n. 112 del 1998 è esplicito nel conservare allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati, poiché la previsione di legge non può essere vanificata da fonti normative di livello inferiore, quali regolamenti amministrativi e o decreti ministeriali;

l'indennizzo *ex lege* n. 210 del 1992 e la relativa rivalutazione non rientrano tra i livelli essenziali di assistenza e non possono essere corrisposti ai beneficiari utilizzando il Fondo sanitario regionale;

ad oggi la situazione relativa all'erogazione dell'indennizzo è molto diversa a seconda della regione di appartenenza. In particolare: le Regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria e Marche, nelle more di ricevere la refusione dal Ministero delle somme anticipate, stanno utilizzando fondi regionali diversi dal fondo sanitario per corrispondere gli indennizzi rivalutati; tutte le Regioni ad eccezione del Veneto, dell'Abruzzo e della Calabria, stanno erogando l'indennizzo rivalutato al tasso d'inflazione programmata (TIP) in ottemperanza al disposto di cui alla sentenza n. 293 del 2011 della Corte costituzionale; le Regioni Veneto e Abruzzo erogano l'indennizzo rivalutato esclusivamente agli indennizzati che hanno ottenuto una sentenza a proprio favore;

la scelta di alcune Regioni di erogare l'indennizzo rivalutato esclusivamente agli indennizzati che hanno ottenuto una sentenza a proprio favore (la Calabria per mancanza di fondi e il Veneto per ragioni meramente di contrasto politico), evidentemente in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, stanno originando palesi disparità di trattamento tra i cittadini di uno stesso Paese che pagano il prezzo di battaglie politiche piuttosto che di palesi negazioni del diritto alla salute per incapacità di gestione;

in data 3 settembre 2013 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che lo Stato italiano entro 6 mesi (dal momento in cui la sentenza diventerà definitiva) dovrà prevedere una data inderogabile entro cui si impegna a pagare rapidamente le somme dovute a titolo di rivalutazione dell'indennità integrativa speciale dell'indennizzo previsto *ex lege* n. 210 del 1992 a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta;

considerato che:

dal 1° gennaio 2011 lo Stato non ha più erogato i fondi alle Regioni per la liquidazione né dell'indennizzo ordinario né con dell'indennità integrativa speciale rivalutata;

le Regioni (mere delegate alla funzione sussistendo in capo al Ministero della salute la legittimazione passiva) hanno sollevato il problema della mancanza dei fondi per adempiere alla legge n. 210 del 1992 sia in sede di tavolo tecnico interregionale della commissione salute, sia in sede di conferenza permanente delle Regioni e delle Province autonome;

la necessità e l'urgenza delle Regioni di ricevere indicazioni sulle modalità di erogazione della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale (anche con riferimento agli arretrati), con particolare attenzione alle diverse casistiche in cui si trovano i soggetti indennizzati (soggetti che percepivano l'indennizzo interamente rivalutato sulla base di sentenza, soggetti con procedimenti in corso e soggetti che invece non hanno mai inoltrato la richiesta di adeguamento dell'indennità integrativa speciale secondo il TIP);

considerato, inoltre, che:

il ristoro economico ai cittadini che abbiano subito danni gravi o mortali a causa di trattamenti sanitari impropri, nocivi o lacunosi rientra negli obblighi di solidarietà propri di uno stato civile;

i tagli indiscriminati alla spesa pubblica operati in fasi successive dai Governi Berlusconi e Monti hanno drasticamente diminuito la dotazione dei fondi destinati a tali risarcimenti.

considerato, ancora, che il Ministero della salute è stato condannato a più riprese alla corresponsione della rivalutazione ISTAT dell'indennità integrativa speciale, nonché al risarcimento del danno causato dal mancato controllo della qualità del sangue distribuito nelle strutture sanitarie pubbliche a fini terapeutici e che a tali condanne, tutte esecutive, alcune delle quali passate in giudicato, non è seguito l'adempimento da parte del Ministero stesso con aggravio a danno dell'erario in ragione della refusione degli interessi legali che via via stanno maturando;

considerato, infine, che:

il Ministero ha avviato sin dal 2007 una procedura finalizzata a definire in via transattiva l'ingente contenzioso giudiziario riguardante migliaia di persone contagiate che avevano agito nei suoi confronti nei 10 anni precedenti e che non avevano partecipato alla transazione già conclusa nel 2004 con un primo gruppo di contagiati emofiliaci;

a tale scopo il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 (legge finanziaria per il 2008), aveva autorizzato per l'anno 2007 una spesa pubblica di 150.000.000 euro per la stipula di transazioni nell'ambito delle azioni pendenti di risarcimento danni avviate, tra gli altri, da "soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofiliaci ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti" (art. 33, comma 1). Nonostante i decreti attuativi, da ultimo il decreto ministeriale 4 maggio 2012, l'*iter* transattivo è ben lontano dall'essere concluso,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di vitale importanza e necessario intervenire con la massima sollecitudine sul problema, sollevato dalle Regioni, della mancanza dei fondi per adempiere agli obblighi di cui alla legge n. 210 del 1992;

se non ritenga opportuno, al fine di evitare disparità di trattamento fra i cittadini, fornire delle indicazioni precise alle Regioni sulle modalità di erogazione o anticipo dell'indennizzo e della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale (anche con riferimento agli arretrati), con particolare attenzione alle diverse casistiche in cui si trovano i soggetti indennizzati e alla tempistica dei pagamenti;

se, pur tenendo in considerazione quanto rappresentato in occasione della risposta all'interrogazione 3-00297 fornita presso l'Aula della Camera l'11 settembre 2013 in merito ai fondi da stanziare per ottemperare alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, non ritenga, comunque, doveroso adoperarsi affinché venga dato immediato adempimento alle sentenze esecutive di condanna del Ministero stesso alla corresponsione degli arretrati per la rivalutazione Istat degli indennizzi erogati ai sensi della legge n. 210 del 1992;

se non ritenga, altresì, doveroso adoperarsi affinché venga dato immediato adempimento alle sentenze esecutive di condanna del Ministero stesso al risarcimento dei danni cagionati da trasfusioni di sangue infetto;

se non ritenga, infine, doveroso adoperarsi affinché venga dato impulso al perfezionamento dell'*iter* transattivo avviato a seguito della legge finanziaria per il 2008.

(4-01437)

BITONCI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che: stando ad organi di stampa locali di Padova 35 lavoratori dipendenti dell'*hotel* Plaza, storico albergo sito in corso Milano 40 a Padova, si sono astenuti dal lavoro per i giorni 18-19-20 dicembre 2013 su iniziativa della sigla sindacale Filcams Cgil cittadina, con la distribuzione negli stessi giorni di volantini di fronte all'*hotel* per denunciare la situazione;

secondo Michele Zanella, portavoce di Filcams Cgil Padova, ai lavoratori non è corrisposta la dovuta mensilità da 5 mesi e da anni si registrano ritardi continui nel pagamento delle retribuzioni. Zanella fa sapere che i lavoratori hanno già provveduto a notificare alcune ingiunzioni di pagamento per le retribuzioni fino a settembre 2013. Il termine di tali ingiunzioni è scaduto e quindi i lavoratori provvederanno a breve con le richieste di pignoramento dei beni nei locali in cui operano;

il portavoce aggiunge che la società che gestisce l'immobile dell'*hotel* Plaza è già fallita, mentre la società Alabarda gestioni Srl (sede legale in corso Milano 40, 35139 Padova), società che si occupa della gestione del personale, è ancora attiva;

considerati:

la pesante situazione economica globale a cui ogni lavoratore deve far fronte, con l'aumento dei prezzi dei beni essenziali, e quindi i grossi problemi che derivano dal mancato pagamento di varie mensilità;

l'importanza storica che l'*hotel* Plaza riveste nei riguardi della città di Padova, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno adottare iniziative nell'ambito delle proprie competenze allo scopo di verificare dettagliatamente le cause e le responsabilità degli odierni disagi ai lavoratori presso l'*hotel* Plaza di Padova, proteggendo e garantendo il diritto dei lavoratori di essere retribuiti per il lavoro svolto, e di individuare le modalità di rilancio del turismo in una città ricca di storia, arte e cultura qual è Padova, rilancio fondamentale per sostenere il livello occupazionale nel settore turistico.

(4-01438)

BITONCI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

le scuole paritarie, da sempre in Italia un'inestimabile ricchezza culturale e sociale non solo per l'attività formativa svolta, ma anche perché garantiscono ai cittadini il diritto di scelta educativa, svolgendo così un servizio pubblico di fondamentale importanza, sono molto diffuse in Veneto, tanto che questa è la regione con il maggior numero di istituti di questo tipo, frequentate da 2 bambini su 3 di età compresa tra i 3 e i 6 anni e dove sulle 140.000 scuole d'infanzia oltre 94.000, pari al 67 per cento, sono paritarie;

la storia di questi istituti è assai lunga nel Veneto, dal momento che i primi "asili infantili per l'infanzia povera" sono sorti nella regione già nel lontano 1830 e sono nate come servizio nato da un'emergenza sociale voluto e realizzato dalle comunità del luogo, dai parroci, dalle suore e dalle istituzioni locali;

in breve tempo, dagli "asili per i poveri" dei primi decenni del XIX secolo si è passati agli "asili infantili per tutti", una rete diffusa di centri per l'infanzia dove la gestione era affidata generalmente alle suore delle numerose congregazioni religiose;

la situazione delle scuole paritarie oggi in Veneto risulta essere particolarmente difficile a causa di numerosi fattori, non ultimo il blocco della liquidazione di 142,720 milioni di euro per il 2013 mentre al momento, per il 2014, si ha la certezza soltanto di circa 274 milioni di euro stanziati a bilancio, una somma già inferiore rispetto allo stanziamento per il 2013;

qualora i contributi ministeriali alle scuole paritarie fossero ulteriormente diminuiti, è presumibile attendersi un aumento delle rette tale da renderle proibitive alla maggioranza delle famiglie, in ragione anche della grave crisi economica;

la già complessa situazione finanziaria degli istituti potrebbe essere ulteriormente compromessa dal fatto che in un prossimo futuro, per poter procedere con le liquidazioni, gli enti chiederanno alle scuole il DURC (documento unico di regolarità contributiva) cosicché i contributi pubblici potranno essere erogati solo se si sarà in regola con il versamento dei contributi previdenziali, i quali a loro volta potranno essere assolti con gravi difficoltà in assenza dei contributi ministeriali;

l'eventuale soppressione o chiusura delle scuole paritarie avrebbe in Veneto risvolti estremamente negativi sia dal lato dell'offerta formativa, che verrebbe a depauperarsi, sia per gli aspetti gestionali a carico degli enti locali, i quali si troverebbero costretti a rispondere direttamente ad un fabbisogno, per costi e problemi organizzativi, difficilmente assolvibile,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno dare avvio a politiche di supporto ed implementazione del sistema nazionale integrato d'istruzione, come previsto dalle normative ed in linea con i Paesi dell'Unione europea, anche attraverso la stabilizzazione, per il prossimo triennio, dei finanziamenti previsti a sostegno delle scuole paritarie del nostro Paese.

(4-01439)

BITONCI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

l'azienda Cariolaro di Carmignano di Brenta (Padova), importante cartiera fondata nel 1936 dalla famiglia Cariolaro, fino agli anni '60 ha prodotto carta per sacchi e sacchetti, anche per uso alimentare, e negli ultimi tempi si è specializzata in carta ecologica di qualità con una produzione di 50.000 tonnellate di carta all'anno, di cui il 40 per cento destinata all'estero;

a seguito della grave crisi economica internazionale che ha colpito anche il territorio padovano, l'azienda, da tempo, si è servita di ammortizzatori sociali al fine di permettere ai lavoratori e alle loro

famiglie di poter ottenere una pur minima remunerazione;
organi di stampa locale ("Il Mattino" e "Il Gazzettino di Padova" del 3 gennaio 2014) riportano la notizia secondo la quale il 2014 si potrebbe aprire con pessime notizie per i 68 lavoratori oggi impiegati nelle Cartiere Cariolaro, dal 1° gennaio in cassa integrazione ma che rischiano di perdere per sempre il posto di lavoro se non si troverà un accordo dopo la scadenza del contratto, il 31 dicembre 2013, di affitto d'azienda;
dalla mattinata di venerdì 3 gennaio di fronte all'ingresso della sede è presente un presidio permanente dei dipendenti che chiedono che nei tempi più rapidi possibili sia istituito un tavolo tra l'ex gestore della cartiera, l'azienda Carmenta, e il liquidatore giudiziale, dal momento che la crisi è sorta dopo che nelle settimane precedenti è andata deserta la gara competitiva per trovare nuovi gestori;
le organizzazioni sindacali sottolineano che, nonostante il fatto che la gara sia andata deserta, grazie all'affitto di ramo d'azienda i dipendenti avevano ricominciato a sperare in una risoluzione positiva della vicenda grazie all'attuale proprietà che ha portato ad ottimi risultati,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno avviare opera di *moral suasion* e di adoperarsi presso tutte le sedi competenti per sollecitare l'incontro tra il liquidatore giudiziale e l'attuale proprietà dell'azienda Cariolaro al fine di salvaguardare i livelli occupazionali delle famiglie del territorio di Carmignano di Brenta ora interessate dalla difficile situazione dell'azienda stessa.

(4-01440)

[BELLOT](#), [BITONCI](#), [ARRIGONI](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico* - Premesso che:

tra il 24 ed il 26 dicembre 2013 una forte nevicata ha interessato tutte le Prealpi venete, ed in particolare l'area del bellunese compresa tra Cortina e l'Agordino;

il Cadore ed il Comelico, in particolar modo, note destinazioni di villeggiatura in questo periodo visitate da molti turisti, sono rimaste per oltre un giorno senza luce, con alcune zone della conca ampezzana illuminate solo nella tarda serata del 26 dicembre e grazie a gruppi elettrogeni;

nella serata di Santo Stefano sono state rialimentate, infatti, solo grazie mediante l'utilizzo di gruppi elettrogeni per una potenza complessiva di 3.000 kW, le aree di Riva, Manaigo, Albergo Zuel, Zuel di sopra, Zuel di sotto, Pian da Lago, il municipio di Cortina, il comando dei Vigili del fuoco e dei carabinieri, mentre nell'Agordino sono stati rialimentati il comune di Rocca Pietore, le località Sottoguda, Col di Rocca e Soraru, il comune di Cencenighe, il comune di Alleghe;

ciò nonostante, ancora a 48 ore di distanza dalla forte nevicata, persistevano disagi e molte zone erano ancora al buio, con oltre 55.000 utenze del bellunese prive di corrente, soprattutto nel Cadore e nel Comelico;

i sopralluoghi dei Vigili del fuoco, della Protezione civile e dei tecnici di Enel e Terna per verificare i danni sulle linee elettriche hanno evidenziato i guasti causati dal maltempo e come questi riguardino sia la linea ad alta che quella a media tensione, cosicché risulta impossibile al momento stimare quando la situazione tornerà alla normalità;

nel frattempo le squadre dei Vigili del fuoco e della Protezione civile di Belluno hanno compiuto decine di interventi nella notte per rimuovere alberi che ostruivano le sedi stradali e portare gruppi elettrogeni in stalle o case vacanze con disabili mentre a Cortina solo nella mattinata del 27 dicembre è stato riattivato il secondo gruppo elettrogeno fisso ed è stata predisposta l'installazione di gruppi elettrogeni mobili per alimentare le frazioni e i paesi limitrofi;

l'Anas, allo stesso tempo, ha comunicato che sulle strade venete, in particolare quelle del bellunese, interessate dal maltempo, al 27 dicembre permanevano ancora difficoltà di comunicazione e rifornimento mezzi a causa del perdurante *black-out* elettrico e che risultavano chiusi, alla data, i passi dolomitici di Cimabanche, Monte Croce Comelico e Mauria, mentre la strada statale 51 "di Alemagna" è risultata transitabile con gomme termiche fino a San Vito di Cadore e con catene montate sino a Cortina d'Ampezzo;

le operazioni di rimozione di alberature, di tralicci e di ripristino della viabilità sono iniziate già nella giornata del 26 dicembre, mentre la linea ferroviaria sulla tratta Ponte nelle Alpi-Calalzo, bloccata dalla giornata di Santo Stefano per le conseguenze del maltempo nel bellunese, è stata resa operativa solo dalla serata del 27 dicembre;

organi di stampa locale ("Corriere del Veneto" del 27 dicembre) riportano la notizia come, stando ad alcuni tecnici, la rete ad altissima tensione del Nordest rappresenta una sezione critica dell'intero sistema elettrico italiano e che quella del Cadore è molto impegnata, con i margini di sicurezza degli impianti di tutto il territorio regionale ridotti, alti rischi di *black-out*, e in cui le connessioni alternative su cui l'elettricità in caso di guasti o di maltempo sono poche e inadeguate al fabbisogno dei privati e delle aziende;

i disservizi causati dal maltempo evidenziano le peculiarità della provincia di Belluno, la quale peraltro si trova in un territorio interamente montano con l'ente amministrativo provinciale commissariato da oltre 2 anni, ed è caratterizzata da un clima invernale molto rigido, collegamenti tra comuni non sempre agevoli per via di una rete infrastrutturale non adeguata ed evidenti carenze, anche per quanto riguarda i trasporti, cui si dovrà sopperire con adeguati investimenti;

i disagi arrecati dalla calamità hanno provocato anche gravi e pesanti danni al settore del turismo, una delle principali attività economiche dell'area bellunese, soprattutto nei mesi invernali, tanto che anche per gli operatori del turismo è già iniziato il conteggio dei mancati introiti derivanti dal maltempo, si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda assumere nella gestione della fase emergenziale della tempesta che ha colpito il bellunese tra il 24 ed il 26 dicembre 2013;

se non ritenga opportuno assumere iniziative per stanziare risorse da destinare agli interventi di emergenza per i comuni della provincia di Belluno interessati dall'eccezionale nevicata, prevedendo altresì che le somme impegnate dai Comuni per l'emergenza dovuta alla calamità siano escluse dai limiti del patto di stabilità.

(4-01441)

[SONEGO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

sulla base della programmazione infrastrutturale italiana e comunitaria è in corso da svariati anni la progettazione della linea ferroviaria AV/AC Venezia-Trieste-Divaca che fa parte del corridoio comunitario multimodale ora denominato corridoio mediterraneo (ex Corridoio V successivamente denominato Progetto prioritario n. 6);

il Corridoio mediterraneo costituisce un'irrinunciabile opportunità di modernizzazione del paese, di trasferimento modale, di sviluppo economico a cominciare dalla possibilità di fare effettivamente del Friuli-Venezia Giulia una piattaforma logistica al servizio dell'Europa;

dal marzo 2003 la progettazione della sezione Portogruaro-Trieste-Divaca ha fatto significativi passi in avanti tanto da raggiungere un elevato grado di definizione tecnica e di condivisione sul territorio sulla base di un tracciato che per larga parte si affianca all'autostrada A4;

proprio sulla base di tale impegno la Commissione europea ha deliberato negli anni scorsi di contribuire agli oneri di progettazione della stessa tratta con risorse non trascurabili;

invece in territorio veneto la progettazione è lontana dal realizzarsi in quanto per lungo tempo si sono fatti solo studi di fattibilità per soluzioni costiere verificatesi poi insostenibili a causa di varie ragioni;

da tempo opera un commissario straordinario nominato dal Governo con lo scopo di facilitare ed accelerare l'implementazione dell'infrastruttura, che sta sollecitando le autorità locali ad abbandonare il lavoro di progettazione sedimentatosi dal 2003, e per il quale sono state spese risorse ingenti, con lo scopo di approdare invece alla cosiddetta soluzione del quadruplicamento dell'esistente linea storica Portogruaro-Cervignano-Monfalcone-bivio di Aurisina;

il quadruplicamento della linea storica consiste tecnicamente nel collocare 2 nuovi binari accanto a quelli esistenti, il che significa avere 4 binari in stretto affiancamento per tutta la lunghezza della tratta Portogruaro-Cervignano-Monfalcone-bivio di Aurisina;

tale "nuova" linea attraverserebbe, come fa la linea storica, una notevole quantità di centri densamente

abitati (Portogruararo, Latisana, Palazzolo dello Stella, Muzzana del Turgnano, San Giorgio di Nogaro, Cervignano del Friuli, Villa Vicentina, Ronchi dei Legionari, Monfalcone);
la proposta del quadruplicamento avrebbe conseguenze negative anche sull'abitato di Sevegliano (Palmanova) a meno che non si rinunci all'effettiva realizzazione del Corridoio adriatico-baltico nella tratta Udine-Cervignano;
in molti casi è perfino dubbio riuscire a trovare la possibilità tecnica di collocare due nuovi binari in affiancamento alla storica linea e si dubita che, comunque, tale collocazione implicherebbe specifiche ferroviarie non coerenti con le caratteristiche AV/AC;
in ogni caso la proposta del quadruplicamento provocherebbe disagi economici ed ambientali di gran lunga superiori a quelli della progettazione sin qui sedimentata per la tratta Portogruararo-Trieste;
la politica del quadruplicamento appare pertanto un puro esercizio di velleitarismo che potrebbe nascondere il desiderio di non realizzare la nuova infrastruttura ferroviaria da Venezia a Trieste sino a Lubiana,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e, specificamente, della strategia di quadruplicamento proposta dal commissario governativo per la nuova linea ferroviaria AV/AC Venezia-Trieste-verso il confine di Stato;
se condivide detta strategia;
se sia a conoscenza degli effetti che la strategia del quadruplicamento avrebbe sul territorio e se ritenga che siano sostenibili.

(4-01442)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-00602, del senatore Di Biagio, sulla riapertura delle trivellazioni per la ricerca di idrocarburi nei mari italiani.

